

Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo PilastroVia Canova 16
6901 Lugano
Switzerland**Convenzione di previdenza**

Conto Previdenza

N.

Relazione

Domanda per l'apertura di un conto vincolato di previdenza presso la Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro (3a) Signor Signora (in seguito intestatario della previdenza)

Cognome

Nome

Indirizzo di domicilio

NAP

Località

Data di nascita

Nazionalità

Stato civile

Professione

No. AVS

Numero di cellulare

Indirizzo e-mail

Sono affiliato/a ad una cassa pensione (II. pilastro) **Si** **No****Desidero che la Fondazione apra a mio favore un conto di previdenza vincolato**

Con l'apertura del Conto Previdenza l'Intestatario della Previdenza riceverà una lettera di conferma dell'apertura della relazione con le coordinate bancarie per i versamenti.

 P.f. inviatemi le **Polizze di versamento**.**Servizi Digitali**Sulla summenzionata relazione l'intestatario della previdenza ha la facoltà di usufruire dei Servizi Digitali che consentono di consultare i conti, la rendicontazione e la corrispondenza in formato elettronico (Servizi "**Conti**" e "**Documenti**"). Sono invece esclusi i servizi dispositivi.Al fine di accedere ai Servizi Digitali è necessario disporre di Codici di Accesso personali attribuiti da Cornèr Banca SA (di seguito anche denominata la "**Banca**"). I Codici di Accesso sono abbinati alla persona fisica e consentono l'accesso a qualsiasi relazione presso la Banca su cui tale persona dispone di poteri dispositivi e/o di visione (ad esempio in qualità di titolare o procuratore) e ad eventuali ulteriori servizi della Banca (ad esempio nell'ambito delle carte di pagamento, di piattaforme di trading) per i quali la Banca ha previsto l'utilizzo dei Codici di Accesso.

Qualora l'intestatario della previdenza non disponga già di Codici di Accesso personali e desideri usufruire dei Servizi Digitali disponibili sulla summenzionata relazione ha la facoltà di richiedere i Codici di Accesso personali mediante l'apposito modulo "Richiesta codici di accesso ai Servizi Digitali (Terzo Pilastro).

L'intestatario della previdenza è informato e accetta che, qualora usufruisca dei Servizi Digitali, tutte le comunicazioni della Fondazione riguardanti la summenzionata relazione verranno recapitate in formato elettronico mediante i Servizi Digitali. In tale ambito l'intestatario della previdenza riconosce valida la modalità di consegna (notifica) elettronica di tutta la corrispondenza e la documentazione inerenti le relazioni di previdenza (incl. depositi di previdenza) e rinuncia contestualmente all'invio della stessa in forma cartacea.

L'intestatario della previdenza è tuttavia informato che può rinunciare alla corrispondenza elettronica e richiedere di ricevere la corrispondenza esclusivamente in formato cartaceo, che verrà inviata all'indirizzo di residenza indicato sopra.

 Desidero ricevere la corrispondenza in formato cartaceo

L'intestatario della previdenza riconosce che le Condizioni generali di Cornèr Banca SA, incluse le Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali, sono parte integrante della presente convenzione e si applicano pertanto alla relazione sopra indicata e all'intestatario della previdenza, che nell'ambito dei Servizi Digitali agisce quale Utente Digitale autorizzato dalla Fondazione, Cliente nei confronti della Banca. L'intestatario della previdenza dichiara di averle lette, capite e accettate e dichiara altresì, sia nei confronti della Banca che della Fondazione, di assumersi integralmente e in modo esclusivo anche tutti gli obblighi e le responsabilità posti in capo alla Fondazione, agente per conto dell'intestatario, dalle condizioni generali per l'utilizzo dei Servizi Digitali in relazione alla fruizione dei Servizi "Conti" e "Documenti" riguardo ai conti di previdenza mantenuti in favore dell'intestatario medesimo, e si obbliga a tenere indenni entrambe da ogni e qualsiasi danno, costo od onere che la Banca e/o la Fondazione dovessero subire o in cui dovessero incorrere a seguito dell'accesso e/o dell'utilizzo dei Servizi Digitali di Cornèr Banca SA con i Codici di Accesso messi a disposizione, a tal fine, da quest'ultima.

Attuazione della previdenza vincolata

La Fondazione si impegna ad attuare, nel quadro dell'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e a favore dell'intestatario della previdenza, la prestazione di previdenza vincolata desiderata dall'intestatario conformemente alle disposizioni previste dagli Statuti e dal Regolamento della Fondazione. Gli averi di previdenza dell'intestatario vengono depositati, a suo favore, dalla Fondazione presso la Cornèr Banca SA, Lugano.

Contenuto della convenzione

Il contenuto della convenzione risulta dalle indicazioni sopra elencate e dalle disposizioni previste nel Regolamento della Fondazione, che costituiscono parte integrante della presente convenzione. Apponendo la propria firma sulla presente convenzione, l'intestatario della previdenza conferma di aver preso atto del contenuto del Regolamento della Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro e di riconoscerlo come assolutamente vincolante.

Eventuali prelevamenti anticipati possono essere effettuati unicamente nella misura in cui la legge lo consente.

Elaborazione dei dati e loro utilizzo a fini di marketing

L'intestatario della previdenza autorizza espressamente e incondizionatamente la Fondazione a trasmettere i suoi dati personali, inclusi quelli relativi ai suoi conti Risparmio Previdenza, a Cornèr Banca SA, Lugano e ai suoi mandatari, per fornire i servizi che egli ha richiesto e/o per sottoporli prodotti e servizi di previdenza offerti dalla Fondazione e/o prodotti e servizi bancari, finanziari e di previdenza offerti da Cornèr Banca SA.

Inizio del contratto

La convenzione entra in vigore con l'apertura presso Cornèr Banca SA, di un conto previdenza a nome del titolare.

Luogo e Data

Firma dell'intestatario della previdenza

Esemplare per la Fondazione

Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo PilastroVia Canova 16
6901 Lugano
Switzerland**Convenzione di previdenza**

Conto Previdenza

N.

Relazione

Domanda per l'apertura di un conto vincolato di previdenza presso la Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro (3a) Signor Signora (in seguito intestatario della previdenza)

Cognome

Nome

Indirizzo di domicilio

NAP

Località

Data di nascita

Nazionalità

Stato civile

Professione

No. AVS

Numero di cellulare

Indirizzo e-mail

Sono affiliato/a ad una cassa pensione (II. pilastro) **Si** **No****Desidero che la Fondazione apra a mio favore un conto di previdenza vincolato**

Con l'apertura del Conto Previdenza l'Intestatario della Previdenza riceverà una lettera di conferma dell'apertura della relazione con le coordinate bancarie per i versamenti.

 P.f. inviatemi le **Polizze di versamento**.**Servizi Digitali**Sulla summenzionata relazione l'intestatario della previdenza ha la facoltà di usufruire dei Servizi Digitali che consentono di consultare i conti, la rendicontazione e la corrispondenza in formato elettronico (Servizi "**Conti**" e "**Documenti**"). Sono invece esclusi i servizi dispositivi.Al fine di accedere ai Servizi Digitali è necessario disporre di Codici di Accesso personali attribuiti da Cornèr Banca SA (di seguito anche denominata la "**Banca**"). I Codici di Accesso sono abbinati alla persona fisica e consentono l'accesso a qualsiasi relazione presso la Banca su cui tale persona dispone di poteri dispositivi e/o di visione (ad esempio in qualità di titolare o procuratore) e ad eventuali ulteriori servizi della Banca (ad esempio nell'ambito delle carte di pagamento, di piattaforme di trading) per i quali la Banca ha previsto l'utilizzo dei Codici di Accesso.

Qualora l'intestatario della previdenza non disponga già di Codici di Accesso personali e desideri usufruire dei Servizi Digitali disponibili sulla summenzionata relazione ha la facoltà di richiedere i Codici di Accesso personali mediante l'apposito modulo "Richiesta codici di accesso ai Servizi Digitali (Terzo Pilastro).

L'intestatario della previdenza è informato e accetta che, qualora usufruisca dei Servizi Digitali, tutte le comunicazioni della Fondazione riguardanti la summenzionata relazione verranno recapitate in formato elettronico mediante i Servizi Digitali. In tale ambito l'intestatario della previdenza riconosce valida la modalità di consegna (notifica) elettronica di tutta la corrispondenza e la documentazione inerenti le relazioni di previdenza (incl. depositi di previdenza) e rinuncia contestualmente all'invio della stessa in forma cartacea.

L'intestatario della previdenza è tuttavia informato che può rinunciare alla corrispondenza elettronica e richiedere di ricevere la corrispondenza esclusivamente in formato cartaceo, che verrà inviata all'indirizzo di residenza indicato sopra.

 Desidero ricevere la corrispondenza in formato cartaceo

L'intestatario della previdenza riconosce che le Condizioni generali di Cornèr Banca SA, incluse le Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali, sono parte integrante della presente convenzione e si applicano pertanto alla relazione sopra indicata e all'intestatario della previdenza, che nell'ambito dei Servizi Digitali agisce quale Utente Digitale autorizzato dalla Fondazione, Cliente nei confronti della Banca. L'intestatario della previdenza dichiara di averle lette, capite e accettate e dichiara altresì, sia nei confronti della Banca che della Fondazione, di assumersi integralmente e in modo esclusivo anche tutti gli obblighi e le responsabilità posti in capo alla Fondazione, agente per conto dell'intestatario, dalle condizioni generali per l'utilizzo dei Servizi Digitali in relazione alla fruizione dei Servizi "Conti" e "Documenti" riguardo ai conti di previdenza mantenuti in favore dell'intestatario medesimo, e si obbliga a tenere indenni entrambe da ogni e qualsiasi danno, costo od onere che la Banca e/o la Fondazione dovessero subire o in cui dovessero incorrere a seguito dell'accesso e/o dell'utilizzo dei Servizi Digitali di Cornèr Banca SA con i Codici di Accesso messi a disposizione, a tal fine, da quest'ultima.

Attuazione della previdenza vincolata

La Fondazione si impegna ad attuare, nel quadro dell'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e a favore dell'intestatario della previdenza, la prestazione di previdenza vincolata desiderata dall'intestatario conformemente alle disposizioni previste dagli Statuti e dal Regolamento della Fondazione. Gli averi di previdenza dell'intestatario vengono depositati, a suo favore, dalla Fondazione presso la Cornèr Banca SA, Lugano.

Contenuto della convenzione

Il contenuto della convenzione risulta dalle indicazioni sopra elencate e dalle disposizioni previste nel Regolamento della Fondazione, che costituiscono parte integrante della presente convenzione. Apponendo la propria firma sulla presente convenzione, l'intestatario della previdenza conferma di aver preso atto del contenuto del Regolamento della Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro e di riconoscerlo come assolutamente vincolante.

Eventuali prelevamenti anticipati possono essere effettuati unicamente nella misura in cui la legge lo consente.

Elaborazione dei dati e loro utilizzo a fini di marketing

L'intestatario della previdenza autorizza espressamente e incondizionatamente la Fondazione a trasmettere i suoi dati personali, inclusi quelli relativi ai suoi conti Risparmio Previdenza, a Cornèr Banca SA, Lugano e ai suoi mandatari, per fornire i servizi che egli ha richiesto e/o per sottoporli prodotti e servizi di previdenza offerti dalla Fondazione e/o prodotti e servizi bancari, finanziari e di previdenza offerti da Cornèr Banca SA.

Inizio del contratto

La convenzione entra in vigore con l'apertura presso Cornèr Banca SA, di un conto previdenza a nome del titolare.

Luogo e Data

Firma dell'intestatario della previdenza

Esemplare per l'intestatario

Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro
Via Canova 16
6901 Lugano
Switzerland

Richiesta codici di accesso ai Servizi Digitali (Terzo Pilastro)

Cognome e Nome

Data di nascita

No AVS

Io sottoscritto, intestatario di una o più relazioni di previdenza presso la Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro ("**Fondazione**"), chiedo che la Fondazione, in qualità di Cliente della Cornèr Banca SA (la "**Banca**"), provveda a richiedere alla Banca di attribuirmi Codici di Accesso affinché io possa accedere alle mie relazioni di previdenza tramite i Servizi Digitali della Banca. Sono consapevole che i Servizi Digitali della Banca, consentono di consultare i conti, la rendicontazione e la corrispondenza in formato elettronico (Servizi "**Conti**" e "**Documenti**") e che sono invece esclusi i servizi dispositivi.

Prendo atto e accetto che i Codici di Accesso personali che mi verranno attribuiti dalla Banca sono abbinati alla mia persona e mi consentiranno di accedere a qualsiasi relazione presso la Banca su cui dispongo di poteri dispositivi e/o di visione (ad esempio in qualità di titolare o procuratore) ed ad eventuali ulteriori servizi della Banca (ad esempio nell'ambito delle carte di pagamento o di piattaforme di trading) per i quali la Banca ha previsto l'utilizzo dei Codici di Accesso. Tale impegno vale anche in relazione all'utilizzo di eventuali funzioni di identificazione biometrica. Mi impegno altresì a tenere la Fondazione e la Banca indenni da ogni e qualsiasi danno, costo od onere che dovessero subire o in cui dovessero incorrere a seguito dell'accesso e/o dell'utilizzo dei Servizi Digitali della Banca con i Codici di Accesso attribuitimi.

Sono consapevole e accetto che la Banca mi invierà i Codici di Accesso personali all'indirizzo di residenza registrato, e mi impegno già sin d'ora a conservarli in maniera strettamente confidenziale e ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che terzi possano disporre dei Codici di Accesso attribuitimi.

Al fine di consentire alla Fondazione e alla Banca la corretta gestione dell'emissione dei Codici di Accesso e delle funzionalità correlate ai Servizi Digitali, autorizzo espressamente la Banca a comunicare alla Fondazione se dispongo o meno di Codici di Accesso attribuitimi in relazione ad altri servizi erogati dalla Banca. Limitatamente a tale comunicazione svincolo pertanto la Banca dal segreto bancario.

Inoltre, riconosco e accetto che, a seguito della possibilità di accedere ai Servizi Digitali della Banca, tutte le comunicazioni della Fondazione riguardanti le relazioni di previdenza mi verranno recapitate in formato elettronico mediante i Servizi Digitali e rinuncio contestualmente all'invio delle stesse in forma cartacea.

Con la sottoscrizione del presente modulo, riconosco e accetto come vincolanti le Condizioni Generali dei Servizi Digitali della Cornèr Banca SA e dichiaro di averle lette, capite e accettate.

Luogo e Data

Firma dell'intestatario della previdenza

Condizioni contrattuali Terzo Pilastro

- Regolamento della Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro
- Condizioni generali della Cornèr Banca SA
- Informativa outsourcing attività amministrativa

Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro

REGOLAMENTO

I. Generalità

1. Definizioni

Banca: Cornèr Banca SA.

CO: Codice delle obbligazioni.

Conto Previdenza: Conto di previdenza vincolata (3a) che la Fondazione detiene presso la Banca per conto dell'Intestatario.

Convenzione: Convenzione di previdenza vincolata (3a) mediante la quale l'Intestatario richiede alla Fondazione l'apertura di un Conto Previdenza o un Deposito Previdenza presso la Banca.

Deposito Previdenza: Deposito titoli di previdenza vincolata (3a) che la Fondazione detiene e gestisce presso la Banca o altre banche depositarie assoggettate alla Legge sulle banche per conto dell'Intestatario sulla base del Mandato di gestione.

FINMA: Autorità Federale di vigilanza sui mercati finanziari.

Fondazione: Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro.

Intestatario: Persona affiliata alla Fondazione, intestataria della previdenza.

Mandato di gestione: Mandato di gestione patrimoniale discrezionale per investimenti conformi alle disposizioni della OPP 2 e della OPP 3, che l'Intestatario conferisce per iscritto alla Fondazione, mediante la stipula di un separato accordo, contestualmente all'apertura di un Deposito Previdenza per la gestione degli averi ivi depositati.

LPP: Legge Federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

OPP 2: Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

OPP 3: Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute.

Regolamento: Presente regolamento della Fondazione.

I termini riferiti alle persone che sono declinati al maschile nel Regolamento s'intendono naturalmente riferiti anche alle persone di sesso femminile.

2. Adesione, scopo

- 2.1. Alla Fondazione possono, di regola, aderire tutte le persone fisiche che in Svizzera sono assoggettate alle imposte in modo illimitato e conseguono un reddito soggetto all'AVS/AI derivante da un'attività lucrativa, dipendente o indipendente.
- 2.2. Con la sottoscrizione della Convenzione, l'Intestatario aderisce alla Fondazione ed è autorizzato a effettuare, nel quadro dell'art. 82 LPP e dell'OPP 3, depositi fiscalmente agevolati sul proprio Conto Previdenza e/o Deposito Previdenza, a seconda del caso, presso la Fondazione.
- 2.3. L'appartenenza alla Fondazione si estingue con la liquidazione dell'averi individuale che l'Intestatario ha accumulato nel patrimonio vincolato della Fondazione. La Fondazione può, inoltre, a suo insindacabile giudizio, terminare l'appartenenza dell'Intestatario alla Fondazione, qualora l'Intestatario lasci definitivamente la Svizzera ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a. della Legge sul libero passaggio del 17 dicembre 1993 (LFLP) e disposizioni ivi richiamate.

- 2.4. All'uscita dalla Fondazione, l'Intestatario non ha alcun diritto nei confronti del patrimonio libero della Fondazione.

3. Apertura di un Conto Previdenza e/o di un Deposito Previdenza

- 3.1. Su incarico dell'Intestatario la Fondazione apre uno o più Conti Previdenza e/o Depositi Previdenza in favore dell'Intestatario, ferma restando la limitazione di cui alla cifra 3.3. La tenuta di tali Conti e/o Depositi nonché la custodia dei relativi averi sono affidate alla Banca e sono segnatamente rette dalle Condizioni generali della Banca.
- 3.2. L'apertura e la tenuta di ciascun Deposito Previdenza è condizionata al conferimento alla Fondazione, da parte dell'Intestatario, di un relativo Mandato di gestione.
- 3.3. Il Conto Previdenza e il Deposito Previdenza servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza personale vincolata dell'Intestatario. Il Consiglio di Fondazione può rifiutare l'apertura di Conti Previdenza e/o Depositi Previdenza senza indicarne i motivi.
- 3.4. L'Intestatario può stipulare al massimo cinque Convenzioni con la Fondazione, non potendo comunque la somma dei versamenti annui superare l'importo massimo previsto conformemente alla cifra 4.1. La divisione di averi previdenziali non è possibile.
- 3.5. La Fondazione è autorizzata, ma non obbligata, ad estinguere d'ufficio, senza addebito di ulteriori spese, Conti Previdenza e/o Depositi Previdenza che presentino durante un intero anno fiscale, un saldo nullo o negativo.

II. Contributi, versamenti

4. Versamenti

- 4.1. L'Intestatario è libero di stabilire l'ammontare e il momento dei versamenti sul Conto Previdenza e/o sul Deposito Previdenza in suo favore, fino a concorrenza dell'importo annuo massimo fiscalmente agevolato e autorizzato ai sensi dei combinati disposti dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 e dell'art. 8 cpv. 1 LPP, fiscalmente deducibile dal reddito per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, del Cantone e dei Comuni. Gli apporti sul Conto Previdenza e/o sul Deposito Previdenza sono accettati unicamente sotto forma di denaro; sono esclusi i trasferimenti di titoli o altri strumenti finanziari. I versamenti possono essere effettuati solo finché l'Intestatario consegue in Svizzera un reddito soggetto all'AVS derivante da un'attività lucrativa dipendente o indipendente.

- 4.2. Per essere deducibili fiscalmente, i versamenti devono pervenire con un anticipo tale che la contabilizzazione possa ancora essere effettuata prima della conclusione del rispettivo anno civile. Un accredito retroattivo dei versamenti è escluso. La Fondazione è libera di rifiutare dei versamenti.

5. Remunerazione degli averi vincolati su Conti Previdenza

- 5.1. La Fondazione remunera l'averi di previdenza detenuto sotto forma di liquidità su Conti Previdenza al tasso d'interesse stabilito periodicamente dal Consiglio di Fondazione. Nella determinazione del tasso d'interesse, il Consiglio di Fondazione tiene conto, in particolare, dell'evoluzione del mercato monetario e dei capitali. Esso deve almeno corrispondere a quello corrisposto dalla Banca in relazione agli usuali conti di risparmio. Alla fine dell'anno civile gli interessi maturati vengono accreditati sul Conto Previdenza.

5.2. Contributi versati in eccesso non danno diritto a interessi. Interessi eventualmente accreditati su contributi versati in eccesso saranno stornati al più tardi con il rimborso dei versamenti in eccesso su indicazione dell'autorità fiscale.

5.3. Il tasso d'interesse viene reso noto in modo adeguato, segnatamente mediante affissione presso ogni sportello della Banca.

6. Investimenti vincolati in strumenti finanziari – Mandato di gestione

6.1. Il Mandato di gestione conferito dall'Intestatario alla Fondazione per investire gli averi registrati su di un Deposito Previdenza dà alla Fondazione, nei limiti imposti dalla OPP 2 e dalla OPP 3, la libertà di selezionare discrezionalmente investimenti e/o i disinvestimenti da eseguire, incluse le relative operazioni, nel rispetto del profilo di investimento scelto dall'Intestatario tra quelli disponibili per tale Mandato di gestione.

6.2. La Fondazione affida alla Banca l'esecuzione della gestione patrimoniale risultante dai Mandati di gestione degli averi registrati su Depositi Previdenza e assicura un adeguato monitoraggio sull'operato di quest'ultima.

6.3. L'acquisto e la vendita di strumenti e prodotti finanziari avviene a nome della Fondazione ma per conto e a rischio dell'Intestatario, sulla base del rispettivo Mandato di gestione.

6.4. Gli investimenti attuati e i proventi maturati costituiscono parte integrante del capitale di previdenza vincolato. I ricavi saranno capitalizzati, ossia il provento netto conseguito dai rispettivi investimenti sarà reinvestito conformemente al Mandato di gestione. Non verranno effettuate distribuzioni di utili. Gli averi previdenziali investiti in strumenti finanziari sono soggetti ad oscillazioni dei corsi. Nonostante la diversificazione degli investimenti e la gestione da parte di specialisti, non si possono escludere rischi di perdite, che rimangono interamente a carico dell'Intestatario. La Fondazione non si assume alcuna responsabilità al riguardo. Gli averi previdenziali investiti in strumenti finanziari non godono di garanzia del capitale investito, né da parte della Fondazione né della Banca e non danno diritto ad una remunerazione giusta la precedente cifra 5 che riguarda gli averi vincolati registrati su Conti Previdenza. L'investimento di averi di previdenza in strumenti e prodotti finanziari presuppone un orizzonte d'investimento da medio a lungo termine.

6.5. La Fondazione ha, inoltre, la facoltà di fissare, a suo giudizio, importi e/o quantità minimi per l'esecuzione di tali investimenti. La gestione patrimoniale non inizia sin tanto che sul relativo Deposito Previdenza gli averi vincolati registrati, sotto forma di liquidità, non raggiungano le quantità e/o gli importi minimi stabiliti dalla Fondazione al riguardo, comunicati all'Intestatario per iscritto o su altro, adeguato supporto durevole, fermo restando che la Fondazione remunera l'avere di previdenza detenuto sotto forma di liquidità al tasso d'interesse stabilito periodicamente dal Consiglio di Fondazione, accreditando gli eventuali interessi maturati alla fine di ogni anno civile. L'acquisto e la vendita di strumenti e prodotti finanziari avvengono conformemente alle condizioni e alle disposizioni di volta in volta previste per i rispettivi strumenti e prodotti e soltanto durante i giorni lavorativi bancari, come in particolare previsto dalle Condizioni generali della Banca.

6.6. All'Intestatario è data la possibilità, in qualsiasi momento, di ordinare il trasferimento degli averi dal Deposito Previdenza al Conto Previdenza e viceversa, previa comunicazione per iscritto alla Fondazione attraverso il modulo preposto. Il trasferimento dal Deposito Previdenza al Conto Previdenza implica la (parziale o totale) liquidazione degli investimenti registrati sul Deposito Previdenza.

6.7. La revoca di un Mandato di gestione implica la liquidazione degli investimenti registrati sul relativo Deposito Previdenza da parte della Fondazione e il trasferimento dei proventi della vendita, al netto delle spese e di eventuali oneri, su di un Conto Previdenza tenuto per conto dell'Intestatario. Fatte salve eventuali disposizioni del Regolamento di diverso tenore, la Fondazione può, a tal fine, aprire un nuovo Conto Previdenza per l'Intestatario su cui trasferire i proventi rispettivamente registrare il risultato della vendita degli investimenti.

7. Durata ordinaria della previdenza

7.1. La Convenzione termina, di regola, con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS, ma in ogni caso con il decesso dell'Intestatario. Se egli dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS. L'Intestatario ha il diritto di richiedere lo scioglimento della Convenzione al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile AVS ordinaria. L'avere di previdenza viene versato all'Intestatario, rispettivamente al/i beneficiario/i. Il ritiro dell'avere previdenziale implica la liquidazione degli eventuali investimenti registrati sul Deposito Previdenza; è escluso il trasferimento di detti investimenti, segnatamente verso altri istituti. È inoltre escluso il pagamento dell'avere previdenziale senza il consenso della Fondazione.

7.2. Qualora entro trenta giorni lavorativi dalla scadenza ordinaria della Convenzione per raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS oppure a seguito del decesso dell'Intestatario la Fondazione non riceva precise istruzioni per il trasferimento dell'avere previdenziale su un conto privato, la Fondazione è autorizzata a revocare il Mandato di gestione e vendere gli eventuali investimenti registrati sul Deposito Previdenza e ad accreditarne il ricavato, al netto delle spese e di eventuali oneri, unitamente all'avere registrato sul Conto Previdenza, su un conto corrente ordinario intestato alla Fondazione, aperto presso la Banca in favore dell'Intestatario, alle usuali condizioni di remunerazione dei conti correnti. La Fondazione ha inoltre il diritto di procedere conformemente alle disposizioni legali in materia di mora del creditore (art. 91 e seg. CO).

8. Prelevamento anticipato, scioglimento della convenzione

8.1. Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile, segnatamente se il rapporto di previdenza è sciolto, per uno dei seguenti motivi:

- l'Intestatario beneficia di una rendita intera d'invalidità dall'assicurazione federale d'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
- l'Intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza;
- l'Intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso;
- l'istituto di previdenza è tenuto, giusta l'art. 5 della Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, al pagamento in contanti.

8.2. La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:

- l'acquisto o per la costruzione di un'abitazione per uso proprio;
- l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio;
- la restituzione di mutui ipotecari.

8.3. Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. Un prelevamento anticipato a seguito dell'inizio di una nuova attività indipendente di genere diverso giusta la cifra 8.1 lettera c) deve essere richiesto al più tardi entro sei mesi dall'inizio di tale nuova attività.

8.4. Per quanto riguarda in particolare il Deposito Previdenza, un versamento anticipato degli averi di previdenza conformemente alle cifre 8.1–8.3 implica la liquidazione (parziale o totale) degli investimenti registrati nel Deposito Previdenza. Una richiesta scritta di liquidazione totale degli investimenti dell'Intestatario vale quale revoca del Mandato di gestione. È escluso il trasferimento di detti investimenti, segnatamente verso altri istituti.

9. Ordine di successione dei beneficiari

- 9.1. Sono considerati beneficiari le persone seguenti:
- a) in caso di vita, l'Intestatario;
 - b) dopo la sua morte, le persone sotto elencate nell'ordine seguente:
 1. il coniuge o il partner registrato superstite;
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. i rimanenti eredi.
- 9.2. L'Intestatario può, dandone comunicazione in forma scritta alla Fondazione, designare come beneficiario una o più persone indicate alla cifra 9.1 lettera b) punto 2 e precisare i diritti di ognuno. Le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, devono pure essere comunicati alla Fondazione in forma scritta. L'Intestatario ha altresì il diritto, dandone comunicazione in forma scritta alla Fondazione, di modificare l'ordine dei beneficiari di cui ai punti da 3 a 5, e di precisarne i rispettivi diritti. Qualora l'Intestatario non precisi i diritti dei beneficiari, se in un gruppo figurano diversi beneficiari, la Fondazione suddivide l'aver di previdenza in parti uguali in base al loro numero.

10. Esigibilità, corresponsione dell'aver previdenziale

- 10.1. Al verificarsi di una delle circostanze d'estinzione ai sensi della cifra 7, rispettivamente di scioglimento anticipato giusta la cifra 8, l'intero avere di previdenza dell'Intestatario, compresi i diritti in eventuali strumenti finanziari, diventa esigibile e si realizza il diritto del/i beneficiario/i di cui alla cifra 9 di richiedere alla Fondazione la corresponsione dell'aver previdenziale.
- 10.2. Per i pagamenti conformemente alla cifra 8.1 lettere da c) a d) nonché quelli di cui alla cifra 8.2, gli Intestatari coniugati o che vivono in un'unione registrata, devono notificare alla Fondazione il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. L'Intestatario e/o, a seconda del caso, il beneficiario ha, nei confronti della Fondazione, l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'aver previdenziale e di presentare la documentazione e le prove richieste. La Fondazione si riserva il diritto di procedere ad ulteriori chiarimenti. In caso di controversie circa la persona dell'avente diritto, la Fondazione è autorizzata a depositare l'aver previdenziale conformemente agli artt. 96, 472 e segg. CO.
- 10.3. Le modalità di versamento dell'aver previdenziale depositato sul Conto Previdenza e/o sul Deposito Previdenza sono indicate - in caso di estinzione della previdenza - alla cifra 7, rispettivamente - in caso di scioglimento anticipato - alla cifra 8.
- 10.4. La prestazione viene versata esclusivamente sotto forma di capitale e viene pagata una volta evase le pratiche amministrative da parte della Fondazione, di principio entro 30 giorni dal ricevimento della relativa domanda corredata dalla documentazione completa richiesta dalla Fondazione. Nelle casistiche di prelevamento anticipato indicate all'art. 8 il versamento viene invece effettuato al più presto 35 giorni dal ricevimento della relativa domanda corredata dalla documentazione completa richiesta dalla Fondazione.
- 10.5. La corresponsione dell'aver previdenziale è soggetta all'obbligo di notifica, in conformità alla Legge federale sull'imposta preventiva. Per i pagamenti che ai sensi delle disposizioni di Legge sono soggetti all'Imposta alla fonte, questa viene dedotta.

11. Cessione, costituzione in pegno e compensazione

- 11.1. Cessioni, compensazioni e costituzioni in pegno di diritti a prestazioni sono nulle se operate prima dell'esigibilità. Resta riservato l'art. 30b LPP. Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'istituto di previdenza soltanto se questi di riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario, in caso contrario la compensazione è nulla (art. 4 cpv. 1 OPP 3 / art. 39 LPP).
- 11.2. La costituzione in pegno del capitale di previdenza o del diritto alle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione è possibile in base all'art. 30b LPP e art. 331d CO nonché agli artt. 8 e 9 dell'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Se l'Intestatario è coniugato, per la costituzione in pegno è necessaria l'autorizzazione scritta del coniuge o del partner registrato.
- 11.3. L'Intestatario può cedere, ovvero il giudice può assegnare, in tutto o in parte l'aver previdenziale al coniuge o al partner registrato qualora il regime dei beni sia sciolto a seguito di divorzio o di altra causa (escluso il decesso). Fatto salvo l'art. 3 OPP 3, l'importo da trasferire è versato all'istituto di previdenza indicato dal coniuge o ad altro istituto ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 OPP 3. Tale principio si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata).

III. Comunicazioni, controlli e modifiche

12. Modifiche dell'indirizzo e dei dati personali

- 12.1. Ogni modifica dell'indirizzo e dei dati personali dell'Intestatario va immediatamente notificata per iscritto alla Fondazione. **Tutti i rischi e le conseguenze derivanti da un'insufficiente, tardiva o imprecisa indicazione dell'indirizzo e dei dati personali sono integralmente ed esclusivamente a carico dell'Intestatario e/o dei beneficiari** giusta la cifra 9.
- 12.2. L'Intestatario deve garantire il mantenimento del contatto con la Fondazione, se del caso comunicando a quest'ultima per iscritto il nome di una persona di fiducia da contattare qualora non fosse possibile prendere contatto con l'Intestatario. Sono, inoltre, applicabili le disposizioni previste dalle direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) per il trattamento degli averi senza contatti e degli averi non rivendicati presso le banche svizzere.

13. Comunicazioni, certificato, elaborazione dei dati e loro utilizzo a fini di marketing

- 13.1. La Fondazione, in collaborazione con la Banca, rende disponibile all'Intestatario su ogni Conto Previdenza e/o Deposito Previdenza l'accesso ai servizi digitali offerti dalla Banca. Nella misura in cui i servizi digitali includono la consegna e la notifica elettronica della corrispondenza, tutte le comunicazioni e tutta la documentazione inerenti al Conto Previdenza e/o al Deposito Previdenza sono notificate e inviate unicamente in formato elettronico mediante i servizi digitali, salvo istruzione contraria dell'Intestatario. Qualora l'invio di comunicazioni o di documentazione avvenga (anche) in formato cartaceo, la Fondazione utilizza l'ultimo indirizzo dell'Intestatario noto alla Fondazione.
- 13.2. L'Intestatario riceve annualmente dalla Fondazione, oltre alla consueta documentazione, anche uno speciale certificato con l'indicazione dei depositi effettuati (attestazione fiscale).

13.3 La Fondazione, in collaborazione con la Banca, può dare all'Intestatario di un Conto Previdenza la possibilità di integrare la sua previdenza personale con la stipula di un'assicurazione di rischio con obiettivo di risparmio, aderendo a una corrispondente assicurazione collettiva che la Banca, secondo il proprio apprezzamento, può aver stipulato con una compagnia di assicurazione svizzera autorizzata e sorvegliata dalla FINMA. In questo caso l'Intestatario autorizza espressamente e incondizionatamente la Fondazione a consegnare o inoltrare, su propria iniziativa e senza invito in tal senso da parte della Banca o della compagnia di assicurazione, tutti i documenti e le informazioni riguardanti il suo Conto Previdenza alla compagnia di assicurazione corrispondente o alla Banca a disposizione della compagnia di assicurazione, nella misura in cui la Fondazione lo reputi necessario per l'esecuzione di una tale assicurazione, in particolare per la determinazione dell'ammontare del premio, di una prestazione assicurativa o dei beneficiari.

13.4 L'Intestatario autorizza espressamente e incondizionatamente la Fondazione a trasmettere i suoi dati personali alla Banca, alle banche depositarie, nonché ai rispettivi mandatari, per fornire i servizi che egli ha richiesto e/o per sottoporli prodotti e servizi di previdenza offerti dalla Fondazione e/o prodotti e servizi bancari, finanziari e di previdenza offerti dalla Banca.

14. Controllo delle firme, legittimazione

14.1 L'identità dell'Intestatario viene verificata sulla base della firma apposta sulla convenzione di previdenza. Resta tuttavia riservato il diritto della Fondazione di richiedere all'Interessato di legittimarsi mediante presentazione di documentazione ufficiale.

14.2 Nell'ambito dell'accesso ai servizi digitali disponibili sul Conto Previdenza e/o Deposito Previdenza è ritenuto legittimato ogni utente che accede utilizzando codici di accesso validi. Al riguardo si applicano le previsioni contrattuali indicate nelle Condizioni generali della Banca per quanto concerne l'utilizzo dei servizi digitali.

14.3 Tutti i danni derivanti dal mancato riconoscimento di carenze di legittimazione e/o di falsificazioni sono interamente a carico dell'Intestatario, a meno che alla Fondazione, rispettivamente alla Banca che agisce per conto di quest'ultima, non sia imputabile una colpa grave. Al riguardo si applicano, inoltre, le previsioni contrattuali indicate nelle Condizioni generali della Banca per quanto concerne la verifica dei poteri di firma e l'utilizzo dei servizi digitali.

15. Reclami

La documentazione ricevuta dall'Intestatario e/o da un beneficiario giusta la cifra 9 sono ritenute approvate se nessun reclamo è notificato alla Fondazione entro trenta giorni.

16. Modifiche

Eventuali modifiche alle rispettive disposizioni legali (leggi, ordinanze, ecc.) che stanno alla base del Regolamento, o cui il Regolamento rinvia, restano riservate. Tali modifiche saranno applicabili al Regolamento e alla Convenzione a partire dalla loro entrata in vigore, anche senza comunicazione agli Intestatari da parte della Fondazione.

17. Commissioni

Per la tenuta, la custodia e la gestione degli averi previdenziali, così come per le elaborazioni speciali, la Fondazione può addebitare delle commissioni all'Intestatario. Tali commissioni sono stabilite dalla Fondazione e vengono comunicate in modo adeguato all'Intestatario, segnatamente tramite pubblicazione sul sito internet della Banca.

IV. Organizzazione

18. Patrimonio della Fondazione

18.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio libero e da quello vincolato. Il patrimonio libero si compone del capitale iniziale e d'eventuali altri conferimenti della Fondatrice, donazioni di terzi e dei redditi prodotti da detto patrimonio. Inoltre, i capitali di previdenza che in mancanza di beneficiari non dovessero essere versati, saranno attribuiti al patrimonio libero della Fondazione.

18.2 Il patrimonio vincolato è composto dai contributi e dagli apporti degli Intestatari, dagli investimenti in strumenti finanziari acquisiti per conto degli Intestatari e dai redditi e utili da capitale prodotti da detto patrimonio.

18.3 Il patrimonio della Fondazione è destinato esclusivamente e irrevocabilmente allo scopo previdenziale ai sensi dell'art. 3 degli Statuti della Fondazione.

19. Consiglio di Fondazione

19.1 Il Consiglio di Fondazione si auto costituisce. Esso elegge un Presidente ed un Vicepresidente fra i suoi membri e designa un Segretario, che non deve necessariamente essere un membro del Consiglio di Fondazione. Il Consiglio di Fondazione in carica pro tempore nomina, inoltre, il membro del Consiglio di Fondazione indipendente in ossequio alle disposizioni adottate dalla Fondazione a tale riguardo.

19.2 Il Consiglio di Fondazione è convocato, secondo necessità o se uno dei suoi membri lo richiede e, in ogni caso, almeno una volta l'anno, dal Presidente o, se impedito, dal Vicepresidente o da altro membro del Consiglio. La presidenza delle sedute del Consiglio di Fondazione è esercitata dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vice-Presidente o da un altro membro del Consiglio.

19.3 Il Consiglio di Fondazione può validamente deliberare quando la maggioranza dei suoi membri è presente alle sedute. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. Le delibere possono anche essere adottate per via di circolazione. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente. La decisione di scioglimento della Fondazione richiede la maggioranza dei tre quarti dei membri del Consiglio di Fondazione.

19.4 Sulle discussioni e sulle delibere è tenuto un verbale. Esso è firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Fondazione o, in caso di loro impedimento, da uno o due altri membri del Consiglio che ne facciano le veci. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Le nomine, se il caso lo richiede, avvengono in forma segreta.

19.5 In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Fondazione decide sulla distribuzione del patrimonio libero, con riserva del consenso dell'autorità di vigilanza. Il patrimonio vincolato, che rimane in ogni caso vincolato allo scopo originario della medesima, viene liquidato e ripartito dal Consiglio di Fondazione fra i singoli Intestatari in funzione delle loro quote di partecipazione. In nessuna circostanza il patrimonio vincolato della Fondazione può ritornare alla società fondatrice o essere utilizzato, interamente o parzialmente, a suo profitto.

20. Esercizio e conti annuali

L'esercizio della Fondazione corrisponde all'anno civile. I conti annuali vengono chiusi al 31 dicembre.

21. Modifica del Regolamento

La Fondazione ha facoltà di modificare il presente Regolamento in ogni momento e di sua iniziativa. Le modifiche soggiacciono all'approvazione dell'autorità di vigilanza e vengono comunicate all'Intestatario in modo appropriato.

V. Disposizioni finali

22. Diritto applicabile, foro competente

22.1 Tutti i rapporti giuridici dell'Intestatario con la Fondazione sono soggetti al diritto svizzero.

22.2 Per qualsiasi contestazione a dipendenza dell'interpretazione o dell'applicazione delle disposizioni del Regolamento e/o della Convenzione il foro competente è quello previsto dall'art. 73 cpv. 3 LPP.

23. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 14 novembre 2022.

Condizioni generali

Le presenti condizioni generali («condizioni generali») hanno lo scopo di regolare in modo chiaro i rapporti reciproci tra Cornèr Banca SA («la Banca») e i suoi Clienti e si compongono delle «condizioni base», delle «condizioni per il traffico dei pagamenti» e delle «condizioni di deposito», di seguito riportate.

I. Condizioni base

Art. 1 Diritto di disposizione

La Banca considera valide solo le firme con le relative disposizioni che le sono state notificate per iscritto e ciò fino a revoca scritta indirizzata alla Banca stessa, indipendentemente da iscrizioni discordanti nel Registro di Commercio o in altre pubblicazioni. Per ragioni di sicurezza e riservate eventuali convenzioni di diverso tenore stipulate per iscritto dal Cliente con la Banca, quest'ultima non accetta istruzioni od ordini di alcun genere (inclusi, ad esempio, gli ordini di borsa, di pagamento, ecc.) se pervenuti tramite telefono, telefax, posta elettronica o altri sistemi di comunicazione a distanza elettronici o telematici.

Art. 2 Verifica delle firme e della legittimazione

La Banca è tenuta a verificare con l'usuale diligenza negli affari la firma e la legittimazione del Cliente e dei suoi rappresentanti. Qualora la Banca venga meno a tale obbligo, i danni che ne derivano saranno a carico della Banca. Diversamente, i danni derivanti da falsificazioni o vizi di legittimazione saranno sostenuti dal Cliente.

Il Cliente è tenuto a conservare con cura la propria documentazione bancaria. Eventuali codici e mezzi d'identificazione vanno mantenuti segreti per impedire abusi. In caso di violazione di tali obblighi il Cliente sosterrà i danni che ne derivano.

Art. 3 Incapacità civile

Il Cliente deve informare immediatamente per iscritto la Banca qualora un suo rappresentante perda la capacità civile. In caso contrario o qualora egli stesso incorra in incapacità civile, i danni derivanti da tale incapacità sono a carico del Cliente medesimo, a meno che la Banca non abbia violato l'usuale diligenza negli affari.

Art. 4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni della Banca, nonché le spedizioni di estratti di conto o di deposito giornalieri, mensili, trimestrali e annuali sono considerate come effettuate allorché sono state inviate all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente. Restano riservate eventuali convenzioni di diverso tenore stipulate per iscritto dal Cliente con la Banca. Il Cliente deve mantenere aggiornate le informazioni fornite alla Banca, in particolare nome, indirizzo, domicilio, indirizzi di corrispondenza e di contatto suoi e dei suoi rappresentanti, informando immediatamente la Banca di eventuali modifiche o revoche di procure o di diritti di firma conferiti. La data figurante sulle copie o sulla lista di spedizione della Banca è considerata quale data di spedizione. La corrispondenza contrattualmente trattenuta in deposito presso la Banca è considerata come spedita alla data figurante sulla stessa. La Banca è autorizzata a contattare il Cliente in ogni momento e secondo modalità ritenute adeguate dalla medesima qualora ritenga, a suo esclusivo giudizio, che le circostanze lo impongano (p. es. in caso di modifiche legislative, di misure adottate o paventate da autorità, borse o altri enti, ecc.) e indipendentemente da eventuali diverse disposizioni impartite dal Cliente o contenute in accordi separati. In assenza di un reclamo scritto da parte del Cliente entro i termini previsti all'art. 8, i rendiconti (estratti conto e/o di deposito) nonché le comunicazioni della Banca, incluse quelle periodiche, si intendono approvati.

Art. 5 Registrazione di telefonate e comunicazioni a distanza

La Banca si riserva la facoltà di ascoltare in modalità conferenza e/o registrare le conversazioni a distanza, anche nell'ambito di trattative od operazioni complesse (conversazioni telefoniche o per mezzo di altri ausili tecnici o reti di telecomunicazione, p. es. internet) tra il Cliente e propri settori (p.es. sala cambi, tesoreria, depositi, borsa, traffico dei pagamenti, private banking, consulenza alla clientela, gestione patrimoniale, customer-care, crediti, compliance, affari legali, gestione reclami). Di regola, le registrazioni vengono conservate dalla Banca sotto chiave per la durata approssimativa di un anno e utilizzate segnatamente qualora sorgano divergenze circa il contenuto di tali telefonate.

Art. 6 Errori di trasmissione

Nella gestione di ordini in entrata e in uscita, istruzioni o comunicazioni via posta, telefax, telefono, telex, e-mail e altri mezzi di comunicazione o di trasporto, la Banca è tenuta ad applicare l'usuale diligenza negli affari. Se la Banca disattende tale obbligo, i danni che derivano sono a carico della Banca. Diversamente, gli eventuali danni risultanti dalla trasmissione di ordini, istruzioni o comunicazioni via posta, telefono, telex, telefax, e-mail o ogni altro mezzo di trasmissione o di trasporto, in particolare in seguito a perdite, ritardi, malintesi, alterazioni o spedizioni doppie o ripetizioni di comunicazioni, sono a carico del Cliente.

Art. 7 Carente, tardiva o mancata esecuzione di ordini - Obbligo di notifica del Cliente

Qualora un'esecuzione carente, tardiva o mancata di un ordine (esclusi gli ordini di borsa) dovesse cagionare un danno, la Banca risponde della perdita degli interessi. Nel caso in cui sussista il rischio di un danno più esteso o conseguente, il Cliente è tenuto a mettere in guardia la Banca contro tale rischio preventivamente e in tempo utile. In caso contrario ne sosterrà il danno.

Art. 8 Reclami del Cliente

I reclami del Cliente, relativi all'esecuzione o alla mancata esecuzione di qualsiasi ordine ovvero ad altre comunicazioni, devono essere presentati immediatamente e per iscritto a ricezione dell'avviso corrispondente, al più tardi comunque entro il termine eventualmente fissato dalla Banca. In difetto di avviso, per esempio in caso di mancato recapito di documenti o comunicazioni di cui era in attesa (estratti conto/di deposito, conteggi di borsa, ecc.), il Cliente deve presentare il suo reclamo appena trascorso il termine in cui avrebbe dovuto ricevere normalmente un avviso indirizzatogli per posta. I danni derivanti a seguito di un reclamo tardivo sono a carico del Cliente, al quale incombe anche l'obbligo di limitare il danno. Le contestazioni che riguardano estratti conto o di deposito o altre comunicazioni della Banca, incluse quelle periodiche, devono, al più tardi, essere notificate alla Banca per iscritto entro il termine di un mese. In assenza di reclamo presentato entro tale termine, gli estratti di conto e di deposito nonché le comunicazioni della Banca, incluse quelle periodiche, si ritengono approvati. Il riconoscimento espresso o tacito degli estratti implica il riconoscimento di tutte le scritture ivi riportate, come pure delle eventuali riserve formulate dalla Banca.

Art. 9 Diritto di pegno e di compensazione

La Banca ha un diritto di pegno su tutti i valori che essa tiene in deposito per conto del Cliente presso di sé o altrove e, per quanto concerne gli averi in conto, un diritto di compensazione con tutti i suoi crediti senza tener conto della loro scadenza o valuta. Analogamente avviene per crediti, prestiti accordati, impegni assunti per conto del Cliente, contro garanzie speciali o senza garanzie come pure per impegni derivanti da «carte» di ogni genere quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, carte di credito, di debito, di pagamento, ecc. Tali diritti di pegno e di compensazione si estendono non solo alle ragioni di credito in essere, ma anche a quelle potenziali e, per le carte, si estendono almeno sino a tre mesi dalla restituzione o scadenza delle stesse, fatto salvo un periodo più lungo se così previsto nelle specifiche disposizioni contrattuali per tali carte. Un analogo diritto di pegno a favore della Banca è costituito sui titoli non al portatore e su tutti i valori non incorporati in un titolo (segnatamente le carte valori con stampa differita dei titoli). In caso di mora del Cliente la Banca può, a sua scelta, realizzare i pegni a trattativa privata o con esecuzione forzata.

Art. 10 Movimenti di conto

La Banca accredita e addebita al Cliente gli interessi, le commissioni, le spese convenute o d'uso come pure le imposte e le tasse, a propria scelta, immediatamente, a ogni fine trimestre, semestre o anno. I tassi d'interesse e le commissioni in vigore si evincono in particolare dalle liste dei prodotti, dai relativi prospetti rispettivamente dai tariffari della Banca, consultabili in ogni momento.

La Banca si riserva il diritto di modificare in ogni momento i tassi d'interesse e le commissioni, segnatamente per mutate condizioni del mercato del denaro rispettivamente dei costi. In caso di condizioni di mercato del tutto particolari, la Banca può, per il periodo in cui tali condizioni perdurino, applicare anche interessi negativi. La Banca ne dà informazione al Cliente mediante circolare o altro mezzo appropriato. In giustificate circostanze le modifiche possono avere luogo senza preavviso. Il Cliente che si oppone alle modifiche ha la facoltà, con la loro divulgazione, di recedere dal relativo servizio, inoltrando tempestiva disdetta alla Banca. Qualora il Cliente impartisca più ordini il cui importo totale superi l' avere disponibile o il limite di credito concessogli, la Banca deciderà, a suo esclusivo giudizio, se e quali ordini eseguire rispettivamente se totalmente o parzialmente, senza tener conto della loro data di emissione o momento di ricevimento. Per i versamenti e prelievi in contanti in biglietti nella moneta del conto, la Banca ha il diritto di applicare una commissione (aggio). Il Cliente è contrattualmente tenuto a restituire immediatamente alla Banca somme di denaro e ogni altro valore patrimoniale pagati, rimessi o accreditati dalla medesima senza valida causa, per una causa non avvertasi o che ha cessato di sussistere. Accrediti di somme di denaro o di altri valori patrimoniali eseguiti dalla Banca per errore possono essere annullati da quest'ultima in qualsiasi momento e senza obbligo di comunicazione al Cliente (storni).

Art. 11 Contravvenzioni a disposizioni di legge, norme bancarie, ordini delle autorità e direttive interne; responsabilità

La Banca non è tenuta ad eseguire ordini di qualsiasi natura, inclusi, ad esempio, l'esecuzione di ordini d'investimento e/o l'elaborazione di pagamenti in entrata, che violino il diritto applicabile, limitazioni legali o regolamentari, ordini, divieti o provvedimenti delle autorità competenti o che siano altrimenti in contrasto con le norme bancarie, di condotta, interne o esterne, direttive e regolamenti della Banca (ad es. disposizioni in materia di embargo, sanzioni nazionali e internazionali, insider trading, riciclaggio di denaro o regolamenti di autodisciplina). Il Cliente prende altresì atto che, oltre agli impedimenti sopra descritti, regolamentazioni e provvedimenti esteri (p. es. particolarità funzionali di un sistema di pagamento estero), regolamenti e direttive di istituti finanziari esteri o altri eventi al di fuori della sfera di competenza della Banca possono portare ad un ritardo, un blocco o una mancata esecuzione delle transazioni.

La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da eventuali ritardi causati dai necessari accertamenti ovvero da blocchi o dalla mancata esecuzione verificatisi a seguito di tali succitati impedimenti.

Art. 12 Conti in valuta estera

La Banca investe la contropartita degli averi del Cliente in moneta estera a suo nome, ma per conto e a rischio e pericolo del Cliente nella medesima moneta all'interno del paese d'emissione della stessa o al di fuori di questo. Il Cliente prenderà a suo carico, in proporzione alla sua quota parte, tutte le conseguenze economiche e legali che potrebbero incidere sull'insieme degli attivi della Banca nel paese di emissione della moneta dell'investimento o nel paese in cui l'investimento è avvenuto in seguito a provvedimenti presi dalle rispettive autorità. La Banca adempie i propri impegni, derivanti da conti in moneta estera esclusivamente al domicilio, presso la sede, succursale o lo sportello dove sono tenuti i conti e unicamente procurando un accredito nel paese di emissione della moneta presso una banca corrispondente o una banca designata dal Cliente.

Art. 13 Accrediti o addebiti in valuta estera

Accrediti e addebiti in valuta estera sono effettuati in franchi svizzeri, al corso del giorno praticato dalla Banca, salvo che il Cliente non abbia tempestivamente dato istruzioni contrarie o possieda un conto nella rispettiva valuta. Se il Cliente possiede unicamente conti in valute estere, la Banca ha la facoltà, a propria discrezione, di accreditare rispettivamente addebitare franchi svizzeri o importi in altra valuta estera in una di queste valute.

Gli utili e le perdite di corso derivanti dalle conversioni di valuta vanno a beneficio rispettivamente a carico del Cliente. La Banca ha inoltre la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di aprire nuovi conti a nome e per conto del Cliente per la contabilizzazione di versamenti in moneta estera.

Art. 14 Cambiali, assegni ed altri titoli affini

La Banca è autorizzata a (ri-)addebitare al conto del Cliente cambiali, assegni e altri titoli affini, scontati o accreditati, qualora l'incasso non vada a buon fine. Ciò vale altresì qualora tali titoli, già pagati, risultino in seguito smarriti, falsificati o incompleti. Per quanto riguarda cambiali, assegni e altri titoli insoluti, la Banca è libera di esercitare il diritto di regresso anche mediante addebito in conto corrente, senza prendere in considerazione il saldo del conto medesimo.

Fino all'estinzione di un eventuale saldo debitore, la Banca conserva tuttavia, nei confronti di ogni co-obbligato in virtù del titolo addebitato in conto, il diritto al pagamento integrale delle cambiali, assegni e altri titoli, incluse pretese accessorie, in base al diritto cambiario e a quello sugli assegni e altri titoli.

Art. 15 Appendici

La validità e l'efficacia delle condizioni generali (condizioni base, condizioni per il traffico dei pagamenti e condizioni di deposito) e degli altri documenti firmati in relazione al presente rapporto di conto si estendono a tutti gli effetti a qualsiasi altro rapporto dovesse venire aperto dalla Banca con intestazione analoga a quella indicata nelle condizioni generali; tali rapporti vengono convenzionalmente indicati come «appendici».

Restano riservati eventuali regolamenti e/o disposizioni contrari della Banca nonché le convenzioni di diverso tenore stipulate per iscritto dal Cliente con la Banca.

Nella trasmissione di ordini alla Banca devono sempre essere indicati i numeri dei conti sui quali s'intende operare. In mancanza di tali indicazioni o in caso di dubbio la Banca opererà a suo giudizio sui conti indicati nelle condizioni generali o nelle appendici.

Art. 16 Contitolari

Nel caso di conti congiunti con poteri di disposizione disgiunta, si applicano a tutti gli effetti gli articoli dal 143 al 150 del Codice delle obbligazioni riguardanti il principio della solidarietà tra i contitolari. Ciascuno dei contitolari avrà pertanto il diritto di operare come se fosse l'unico titolare e ciò anche in caso di decesso o di incapacità di uno dei contitolari. Dando corso agli ordini di uno dei contitolari, la Banca si considera scaricata anche nei confronti degli altri. Se i conti presentassero un saldo debitore, ogni contitolare ne risponderà solidalmente verso la Banca. Salvo istruzioni contrarie la Banca è autorizzata a portare a credito dei conti congiunti gli averi e i titoli che le fossero rimessi a favore di uno dei contitolari.

Art. 17 Revoca delle relazioni d'affari

La Banca e il Cliente si riservano il diritto di interrompere con effetto immediato le relazioni d'affari esistenti; la Banca può, in particolare, revocare i crediti promessi, accordati o utilizzati, salvo convenzioni contrarie pattuite per iscritto.

In questo caso il rimborso di ogni credito sarà immediatamente esigibile. Se il Cliente omette di comunicare alla Banca la destinazione dei valori patrimoniali e degli averi da questi depositati presso la Banca anche dopo la scadenza di un congruo termine fissato dalla Banca, quest'ultima ha la facoltà di consegnare fisicamente o liquidare tali valori patrimoniali.

La Banca può, a suo giudizio e con effetto liberatorio, depositare il ricavato e gli averi ancora disponibili del Cliente al luogo stabilito dal giudice oppure farli recapitare, sotto forma di assegno, in una o più valute stabilite dalla Banca, all'ultimo indirizzo conosciuto del Cliente. Rimangono riservate eventuali convenzioni contrarie stipulate per iscritto.

Le relazioni contrattuali fra il Cliente e la Banca, non si estinguono con la morte, la perdita della capacità civile o il fallimento del Cliente.

Art. 18 Parificazione del sabato a un giorno festivo

In tutte le relazioni con la Banca, il sabato è parificato a giorno festivo ufficiale.

Art. 19 Esternalizzazione di settori operativi e servizi

Alla Banca è riservata la facoltà di affidare a terzi (società affiliate, consociate e/o mandatari della Banca), sia in Svizzera che all'estero, totalmente o parzialmente, taluni propri settori operativi e servizi (p. es. traffico dei pagamenti, operazioni su titoli, incluso l'utilizzo di piattaforme di trading elettronico, IT, reportistica ai fini fiscali, attività connesse con l'esecuzione di Accordi internazionali sottoscritti dalla Confederazione Elvetica, segnatamente in materia fiscale). L'esternalizzazione di settori operativi e servizi avviene nel rispetto della legge, segnatamente delle normative in materia di protezione dei dati e riserbo nonché di esternalizzazione di servizi bancari.

La rendicontazione periodica come ad esempio estratti conto e/o patrimoniali e contabili nonché gli invii generali destinati alla clientela (p. es. informative, circolari, avvisi, corrispondenza, aggiornamenti della documentazione contrattuale, ecc.), sono stampati e inviati tramite partner con sede in Svizzera, specializzati nel fornire tali servizi. Una trasmissione di dati a terzi avviene soltanto nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione delle attività delegate e solo se coloro che devono riceverli sono tenuti per legge a mantenerli segreti, rispettivamente si sono impegnati contrattualmente al rispetto di una protezione dei dati adeguata, adottando le necessarie misure di tutela nonché a estendere tali obblighi ai propri collaboratori, ausiliari e mandatari. Il Cliente autorizza la Banca a mettere a disposizione di questi terzi, eventualmente anche all'estero, i dati necessari per l'esecuzione diligente dei mandati e dei servizi loro affidati, nel rispetto di quanto sopra esposto. Il Cliente è cosciente che i dati trasmessi all'estero soggiacciono ai rispettivi diritti e giurisdizioni esteri, che possono offrire tutele della protezione dei dati diverse.

Art. 20 Diritto applicabile e foro

Tutti i rapporti di diritto del Cliente con la Banca sono soggetti al diritto svizzero. Il luogo dell'adempimento, la giurisdizione di esecuzione e fallimento per i Clienti domiciliati all'estero e così pure la giurisdizione esclusiva per tutti i procedimenti sono stabiliti nel luogo in cui risiede la sede, la succursale o l'agenzia della Banca che intrattiene i rapporti con il Cliente. Tuttavia la Banca si riserva anche la facoltà di promuovere azioni dinanzi al tribunale del domicilio del Cliente o dinanzi a qualsiasi altro tribunale competente. Rimangono in ogni caso riservati i fori imperativi previsti dalla legge.

Art. 21 Disposizioni speciali

Oltre alle presenti condizioni base, convenzioni e condizioni speciali stabilite dalla Banca regolano determinati settori di operazioni o servizi, quali ad esempio la locazione di cassette di sicurezza, l'utilizzazione di conti risparmio o di libretti di assegni, il traffico dei pagamenti (condizioni per il traffico dei pagamenti) e il deposito di valori (condizioni di deposito), ecc. Salvo convenzioni contrarie pattuite per iscritto dal Cliente con la Banca, generici riferimenti e/o rinvii alle condizioni generali contenuti in documenti contrattuali, informative, corrispondenza e, in generale, in qualsiasi comunicazione della Banca si intendono estesi alle condizioni base, alle condizioni per il traffico dei pagamenti e alle condizioni di deposito. Inoltre le operazioni di borsa sono soggette alle usanze della piazza interessata e i crediti documentari alle regole e usi uniformi della Camera di Commercio Internazionale.

Il Cliente riconosce ed accetta che anche nell'ambito della relazione d'affari con la Banca è tenuto a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni legali e regolamentari a lui applicabili, incluse le disposizioni e gli adempimenti di natura fiscale in vigore nel paese in cui egli risiede o ha domicilio e/o, in generale, nei paesi in cui i suoi averi sono situati. La Banca non si assume alcuna responsabilità in merito al mancato rispetto di tali disposizioni e/o adempimenti. In caso di infrazioni o inottemperanze da parte del Cliente, egli è tenuto a manlevare la Banca da eventuali pretese avanzate da terzi e/o a risarcire ogni e qualsiasi pregiudizio economico. Il Cliente prende atto che la Banca è tenuta, secondo gli accordi stipulati dalla Svizzera con Stati terzi e che si basano su domande singole o raggruppate oppure su uno standard internazionale riconosciuto quale lo scambio automatico di informazioni, a trasmettere informazioni relative alla relazione d'affari intrattenuta con la Banca alle competenti autorità fiscali svizzere e/o estere.

Art. 22 Modifica delle condizioni generali

La Banca si riserva il diritto di modificare le condizioni generali (condizioni base, condizioni per il traffico dei pagamenti e condizioni di deposito) in qualsiasi momento.

Le modifiche saranno comunicate al Cliente mediante circolare o in altro modo appropriato e saranno ritenute approvate se nessuna obiezione sarà formulata per iscritto entro un mese dalla loro divulgazione.

Art. 23 Segreto Bancario e protezione dei dati

Organi, impiegati e incaricati della Banca soggiacciono all'obbligo di legge di mantenere il riserbo sulle relazioni d'affari dei clienti e di attenersi alle normative applicabili in materia di protezione dei dati.

La Banca implementa misure adeguate volte a salvaguardare la protezione dei dati e il rispetto del segreto bancario. **Nondimeno, il Cliente libera la Banca, i suoi organi e collaboratori dal suo/loro obbligo di segretezza e rinuncia al segreto bancario nelle seguenti circostanze:**

- a) se ciò è necessario per tutelare interessi legittimi della Banca, segnatamente:
 - i) in caso di azione giudiziaria avviata dal Cliente contro la Banca;
 - ii) per garantire i diritti della Banca e la realizzazione di garanzie del Cliente o di terzi;
 - iii) per l'incasso di crediti della Banca verso il Cliente;
 - iv) in caso di rimproveri mossi dal Cliente alla Banca sia pubblicamente, sia presso autorità in Svizzera o all'estero;
- b) quando la Banca è chiamata ad adempiere ai propri obblighi d'informazione e comunicazione legali e regolamentari o di sorveglianza e/o a dare seguito a richieste di informazioni da parte di autorità di sorveglianza svizzere o estere, come pure in caso di transazioni e prestazioni che la Banca esegue su richiesta del cliente o per il cliente (p.es. traffico dei pagamenti, transazioni o disposizioni su titoli, diritti o valori, inclusi l'acquisto, la ricezione, la custodia, la vendita degli stessi, operazioni su divise, metalli preziosi, derivati) e, fermo restando il rispetto delle normative applicabili in materia di protezione dei dati (vedi sopra, art. 19), in caso di esternalizzazione di settori operativi e servizi all'estero; nonché nei confronti di terze parti, svizzere o estere, direttamente coinvolte nelle suddette transazioni o servizi o a dipendenza dei medesimi e/o della detenzione di titoli (segnatamente autorità di vigilanza sui mercati finanziari o relativi rappresentanti, enti di custodia, borse, brokers, partecipanti ad un'infrastruttura del mercato finanziario ed analoghi istituti).

La Banca o eventuali terzi incaricati dalla stessa, in conformità con quanto previsto all'articolo 19 sopra indicato, sono autorizzati ad elaborare i dati del Cliente e quelli relativi alle transazioni che lo concernono a fini di marketing, per ricerche di mercato e per creare dei profili dei clienti. In questo modo il Cliente può beneficiare di una consulenza personalizzata, di offerte meglio rispondenti alle sue esigenze nonché di informazioni su prodotti e servizi proposti dalla Banca.

Ulteriori informazioni relative alla politica della Banca in materia di protezione dei dati sono reperibili sul sito corner.ch. Il Cliente conferma di aver preso conoscenza delle disposizioni relative alla protezione dei dati pubblicate su corner.ch, di averle capite e di accettarle.

Art. 24 Averi senza contatti e/o non rivendicati

Per evitare che conti diventino inattivi e si configurino quali averi senza contatti, rispettivamente quali averi non rivendicati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari in concreto applicabili, qualsiasi cambiamento di domicilio del Cliente, compreso il domicilio a fini fiscali, il suo indirizzo e l'indirizzo di spedizione e numeri di contatto (recapiti telefonici, fax, ecc.), deve essere immediatamente comunicato alla Banca da parte del Cliente per iscritto.

Il Cliente autorizza la Banca, ad insindacabile giudizio di quest'ultima, ad adottare ogni misura e a compiere ogni azione che la medesima ritenga necessarie per rintracciare il Cliente o i suoi mandatari non appena si rende conto che le comunicazioni della Banca da tempo non pervengono più al Cliente.

La Banca utilizza l'usuale diligenza nel tutelare i diritti del Cliente nel caso in cui il Conto diventi inattivo e/o si configuri come avere senza contatto, rispettivamente quale avere non rivendicato. È autorizzata a discostarsi dalle disposizioni contrattuali nell'interesse presunto del Cliente e, in ogni caso, a spese e rischio esclusivi del Cliente.

La Banca è tenuta a comunicare ad una centrale di comunicazione i dati dei clienti senza contatti per tutti gli averi d'importo superiore a CHF 500 e per le cassette di sicurezza.

La legge sulle banche, la relativa ordinanza e le direttive dell'Associazione dei banchieri svizzeri richiedono che i conti bancari dei clienti con un valore superiore a CHF 500 siano pubblicati se, dopo essere divenuti averi senza contatto – di principio l'assenza di contatti è considerata dopo un periodo di 10 anni, ridotto a 3 anni in caso di conti allacciati a sistemi e-banking, senza qualsiasi notizia, istruzione o dichiarazione ricevuta da parte del cliente, del suo procuratore o dei suoi successori legali che trovi riscontro negli atti – non sono stati rivendicati per 50 anni.

Per legge la Banca è autorizzata a trasferire averi non rivendicati a un'altra banca osservando le condizioni di forma e di merito previste nella legge sulle banche e nella relativa ordinanza come pure a liquidare gli averi non rivendicati dopo 50 anni, se gli aventi diritto non si manifestano nonostante l'avvenuta pubblicazione. La pubblicazione avviene, di regola, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

La Banca fattura al Cliente qualsiasi costo e spesa derivanti da o connessi con (i) le ricerche della Banca compiute allo scopo di preservare o ripristinare il contatto con il Cliente o (ii) per il trattamento particolare e la supervisione del Conto inattivo e/o configuratosi quale avere senza contatto, rispettivamente quale avere non rivendicato.

Art. 25 Forza maggiore, eventi fortuiti ed altre circostanze al di fuori del controllo della Banca

La Banca declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mancato o imperfetto adempimento dei suoi obblighi dovuto a cause di forza maggiore, eventi fortuiti o altre circostanze al di fuori del controllo della Banca, ovvero, a titolo meramente esemplificativo, guerre,

azioni belliche, atti terroristici, divieti d'importazione o esportazione, disastri naturali (inclusi incendi, esondazioni e terremoti), interruzioni di rete (p. es. elettrica, telefonica e/o informatica), scioperi e serrate, eventi estremi o straordinari che determinano forti turbolenze di mercato e/o borsa (p.es. insolvenza di stati e/o aziende a rischio sistemico, improvvise svalutazioni/rivalutazioni monetarie, nonché eventi di Black Swans e Fat Tails), così come difetti o ritardi in prodotti o servizi di terzi (partner contrattuali o mandatari della Banca) riconducibili a tali eventi o circostanze.

Art. 26 Nullità/Invalidità parziale

Nel caso in cui una o più clausole delle presenti condizioni generali, così come delle convenzioni o condizioni speciali eventualmente applicabili, risultassero (parzialmente o interamente) nulle o inefficaci, le restanti clausole mantengono la loro validità, fermo restando che anche tali eventuali clausole potenzialmente nulle o inefficaci andrebbero in ogni caso interpretate e se del caso convertite, rispettivamente ridotte entro i limiti legali, in modo tale da preservarne, per quanto possibile, la loro validità ed efficacia e, nel contempo, l'interesse economico perseguito.

II. Condizioni per il traffico dei pagamenti

Le presenti condizioni per il traffico dei pagamenti regolano l'esecuzione e la ricezione di ordini di pagamento e pagamenti in entrata nazionali ed internazionali, eseguiti tramite Cornèr Banca SA («la Banca») e trovano applicazione, in aggiunta e complemento alle condizioni base e alle condizioni di deposito della Banca. Rimangono riservate eventuali convenzioni particolari intervenute tra la Banca e il Cliente; in tal caso le condizioni per il traffico dei pagamenti s'applicano a titolo complementare.

A. Pagamenti in uscita

Art. 1 Premesse per l'esecuzione di un ordine di pagamento

La Banca esegue, di regola, un ordine di pagamento per conto del Cliente qualora siano cumulativamente e interamente soddisfatte le condizioni riportate di seguito, impregiudicato ogni diritto della Banca previsto nelle presenti condizioni per il traffico dei pagamenti (p. es. artt. 2 e 5) ovvero in altre disposizioni (p. es. condizioni base (cfr. a titolo esemplificativo art. 11), condizioni di deposito, ecc.) o accordi:

1.1 Dati sull'ordine di pagamento

Il Cliente deve trasmettere alla Banca almeno i dati specificati in appresso:

- (a) il numero o il codice IBAN (International Bank Account Number) del conto da addebitare;
- (b) il cognome e nome, o la ragione sociale, nonché indirizzo completo del Cliente;
- (c) l'importo da trasferire, con indicazione della moneta; (d) il codice IBAN o il numero del conto del beneficiario del pagamento;
- (e) il cognome e nome, o la ragione sociale, nonché indirizzo completo del beneficiario del pagamento; e
- (f) il codice BIC (Bank Identifier Code) e/o il nome e l'indirizzo dell'istituto finanziario del beneficiario del pagamento.

I dati devono essere completi, esatti e congruenti.

1.2 Diritto di disporre

Il Cliente deve essere titolare del diritto di disporre sul conto da addebitare e la Banca non deve nutrire dubbi sulla facoltà di disporre del medesimo. Inoltre non devono sussistere divieti o limiti al diritto di disporre, in particolare disposizioni di legge, regolamenti o normative interne alla banca, oppure ordini delle autorità, provvedimenti in relazione a sanzioni nazionali o internazionali ovvero convenzioni (p. es. costituzione in pegno degli averi in conto, ecc.) che escludano o limitino il diritto di eseguire l'ordine di pagamento.

1.3 Disponibilità valori

Al momento di eseguire l'ordine di pagamento, sul conto che il Cliente ha indicato per l'addebito, devono essere liberamente disponibili valori (averi e/o limiti di credito) pari almeno all'importo dell'ordine di pagamento da eseguire, inclusi i costi e le commissioni della Banca. Nel caso in cui il Cliente impartisca ordini di pagamento per importi superiori ai suoi valori liberamente disponibili (ordini singoli, ordini collettivi, ecc.), la Banca ha la facoltà di decidere, a propria discrezione, se e quali ordini eseguire e in quale misura, a prescindere dalla data di ricezione degli stessi. Qualora le condizioni per l'esecuzione di ordini di pagamento previste dal presente art. 1, segnatamente l'art. 1.3, siano pienamente soddisfatte solo dopo la data di esecuzione richiesta dal Cliente, in particolare se i valori del Cliente liberamente disponibili divenissero sufficienti a coprire l'ammontare degli ordini di pagamento richiesti solo dopo il giorno di esecuzione indicato, alla Banca è data la facoltà di eseguire in tempi successivi, in assenza di istruzioni specifiche contrarie del Cliente, uno o più di tali ordini di pagamento con relativo successivo avviso al Cliente stesso. Nel caso in cui la Banca decida di comunque eseguire un ordine di pagamento per un importo superiore ai valori del cliente liberamente disponibili, la Banca addebiterà al cliente i tassi di interesse dovuti convenzionalmente ovvero conformemente alle condizioni vigenti presso la Banca.

1.4 Trasmissione degli ordini di pagamento

Gli ordini di pagamento vanno trasmessi alla Banca utilizzando i suoi appositi servizi e prodotti elettronici o tramite comunicazione scritta munita di firma autentica e autorizzata a disporre del richiedente.

1.5 Elaborazione/trasmissione dei dati

In quanto ordinante, il Cliente accetta che nell'esecuzione di ordini di pagamento nazionali e internazionali e di altre operazioni di pagamento (per es. addebiti diretti) i dati (di cui all'art. 1.1) siano divulgati agli istituti finanziari partecipanti (in particolare alle banche

corrispondenti nazionali ed estere e agli istituti finanziari dei beneficiari dei pagamenti), ai gestori di sistemi di pagamento in Svizzera e all'estero (per es. SIX Interbank Clearing), alla SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) e ai beneficiari in Svizzera e all'estero. In proposito il Cliente prende atto e accetta il fatto che a seconda dell'operazione e dell'esecuzione del pagamento anche le operazioni di pagamento nazionali possono implicare la trasmissione di dati all'estero (per es. quando l'importo da versare è espresso in una moneta estera o quando il bonifico avviene tramite SWIFT). Il Cliente accetta altresì che tutte le parti coinvolte nelle transazioni possano trasmettere a loro volta i dati (in particolare per l'ulteriore elaborazione o il backup) a terzi incaricati nel loro paese o in altri paesi. Il Cliente prende atto del fatto che tutti i dati trasmessi all'estero non sono più protetti dal diritto svizzero, ma soggiacciono alla relativa legislazione estera, e che le leggi e le disposizioni delle autorità estere possono esigere la trasmissione dei suddetti dati ad autorità o ad altri terzi.

Art. 2 Modifica e revoca di ordini di pagamento

La modifica o la revoca di un ordine di pagamento trasmesso alla Banca è possibile soltanto nella misura in cui tale ordine non sia già stato eseguito dalla Banca. Tale modifica o revoca deve avvenire per iscritto. Qualora un ordine di pagamento sia stato trasmesso alla Banca tramite i servizi e prodotti elettronici messi a disposizione da quest'ultima, tale modifica o revoca deve avvenire mediante i medesimi a cura del Cliente.

La Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e integrazioni formali e di contenuto a tutti i tipi di ordini di pagamento (p. es. conversione del numero di conto in formato IBAN, introduzione e correzione del numero di clearing o BIC, correzione di errori di battitura, ecc.) per renderne più efficiente l'elaborazione.

La Banca è inoltre autorizzata ad eseguire un ordine con errori o dati mancanti qualora sia in grado di correggere e/o integrare tali dati in modo inequivocabile.

La Banca ha il diritto di scegliere la via di inoltro, ovvero le parti da coinvolgere nella transazione (p. es. istituti finanziari intermediari) e di modificare le eventuali indicazioni del Cliente.

Art. 3 Data d'esecuzione di un ordine di bonifico

Per essere eseguito alla data richiesta dal Cliente, un ordine di pagamento deve soddisfare integralmente i presupposti e i requisiti previsti nelle presenti condizioni e pervenire alla Banca almeno un giorno lavorativo prima della data d'esecuzione richiesta ed entro l'orario di chiusura degli sportelli della Banca. Il Cliente è tenuto ad informarsi preventivamente presso la Banca su tali orari.

Se la data d'esecuzione non è specificata sull'ordine di pagamento o se l'ordine di pagamento è pervenuto alla Banca oltre l'orario di chiusura per l'accettazione di tali ordini, la Banca lo eseguirà, al più presto, il giorno lavorativo successivo alla sua ricezione. Eseguito l'ordine di pagamento, il conto del Cliente viene addebitato, di regola, con data valuta del giorno dell'esecuzione.

Qualora prima dell'esecuzione di ordini di pagamento sia necessario per la Banca procedere a dei chiarimenti, in particolare sulla base di quanto previsto al precedente art. 1, il Cliente deve prendere in considerazione possibili ritardi nell'esecuzione dei medesimi, assumendosene gli eventuali danni.

La Banca non ha alcuna influenza sulla data di accredito dell'importo sul conto del beneficiario del pagamento presso un altro istituto finanziario.

Art. 4 Verifica dati del beneficiario da parte di un istituto terzo

Il Cliente acconsente a che l'istituto finanziario del beneficiario esegua un accredito unicamente in ragione del codice IBAN o del numero di conto del beneficiario indicati e senza confrontare i dati trasmessi con il nome e l'indirizzo del beneficiario. Il Cliente è cosciente che l'istituto finanziario del beneficiario ha comunque la facoltà di effettuare il raffronto di tali dati e di rifiutare l'accredito in caso di discordanze.

Art. 5 Rifiuto di ordini di pagamento

Qualora una o più condizioni per l'esecuzione di un ordine di pagamento (addebito) non siano soddisfatte e la Banca ritenga, a sua discrezione, di non poterlo integrare o correggere (inclusi i casi d'impedimenti legali o regolamentari - art. 11 delle condizioni base), l'ordine non verrà eseguito. Lo stesso vale in caso di ordini collettivi, qualora tali condizioni non siano soddisfatte per uno o più dei rispettivi ordini individuali, fermo restando il diritto della Banca di eseguire anche solo parte di tali ordini. Inoltre sussiste la possibilità che un'altra entità coinvolta nella transazione rifiuti l'ordine di pagamento.

La Banca comunica al Cliente il motivo del rifiuto in forma adeguata. Qualora la Banca abbia già eseguito l'ordine di pagamento, l'importo che la medesima dovesse recuperare viene riaccreditato al conto del Cliente, dedotti eventuali costi e spese, che rimangono a carico di quest'ultimo.

B. Pagamenti in entrata

Art. 6 Accredito dei pagamenti

I pagamenti ricevuti sono accreditati sul conto unicamente in presenza e sulla base del codice IBAN o del numero di conto da accreditare indicato nel bonifico, senza confrontare i medesimi con il nome e l'indirizzo della o delle persone ivi indicate come beneficiarie; la Banca si riserva la facoltà di eseguire comunque, a propria discrezione, tale confronto, anche ad accredito avvenuto e di respingere il pagamento in caso di discrepanze. La Banca esegue l'accredito in modo indipendente dalla moneta indicata nel versamento.

Art. 7 Data di accredito

L'accredito avviene con la data valuta del giorno lavorativo nel quale (i) la Banca stessa può disporre dell'importo entrato, oppure, in caso di moneta estera, (ii) l'entrata della copertura gli viene confermata dalla banca corrispondente.

Art. 8 Rifiuto o blocco di pagamenti in entrata

I pagamenti per i quali manchino i dati richiesti o gli stessi non siano pertinenti, o per i quali intervengano altri motivi che ne precludano l'accredito (p. es. conto non esistente, relazioni interrotte, impedimenti legali o regolamentari previsti all'art. 11 delle condizioni base) sono ritrasferiti all'Istituto finanziario dell'ordinante, purché non sussista alcun obbligo della Banca riferibile al blocco del pagamento o di pagamenti in entrata. In tali casi è comunque riservata la facoltà della Banca di procurarsi informazioni e documentazione utili al chiarimento del retroscena del pagamento in entrata nonché di ottenere dati e istruzioni di pagamento corretti o integrativi presso l'istituto finanziario dell'ordinante finalizzati nondimeno ad un eventuale accredito, prima di decidere per un rifiuto, un blocco o un accredito. In tali casi il Cliente non ha il diritto di richiedere alla Banca alcun risarcimento per ritardi dell'accredito ovvero per un rifiuto o un blocco del medesimo. In relazione ad un rifiuto, la Banca ha la facoltà di comunicare a tutte le parti coinvolte nell'operazione di pagamento (ordinante incluso) il motivo del mancato accredito.

Art. 9 Accredito di pagamenti con copertura

La Banca si riserva il diritto di accreditare i pagamenti in entrata (sia in valuta nazionale sia in valuta estera), che siano collegati a un'operazione di copertura (acquisizione della relativa valuta a mezzo di un istituto finanziario intermediario) soltanto dopo aver ricevuto la definitiva conferma che la copertura da parte della banca corrispondente sia andata a buon fine.

Al riguardo, nel caso in cui la Banca accrediti tuttavia immediatamente sul conto del Cliente pagamenti in entrata, la medesima si riserva la facoltà, in ogni momento, di addebitargli i relativi importi qualora la copertura non giunga dalle banche corrispondenti entro il giorno successivo la data valuta. Fanno eccezione eventuali accordi diversi stipulati dalla Banca con il Cliente.

Art. 10 Storni e recuperi di somme accreditate da parte della Banca

In caso di accrediti errati da parte della Banca (accrediti effettuati per errore, senza valida causa, per una causa non avvertasi o che ha cessato di esistere), quest'ultima ha il diritto di annullarli rispettivamente di addebitare i relativi importi, inclusi gli interessi a partire dal momento dell'accredito, al conto del Cliente, ovvero di richiederne la restituzione nel caso in cui nel frattempo sia intervenuta la chiusura del conto, in qualsiasi momento. Accrediti eseguiti dalla Banca per errore possono essere annullati senza obbligo di comunicazione al Cliente (storni).

C. Disposizioni comuni, varie

Art. 11 Spese

Per i servizi prestati in relazione al traffico dei pagamenti (p.es. elaborazione di bonifici in entrata o d'ordini di pagamento, conversioni valutarie), la Banca addebita al Cliente delle spese. Le spese a carico del Cliente possono comprendere anche i costi addebitati alla Banca da altri intermediari finanziari per il loro apporto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento. Le spese sono addebitate al conto del Cliente immediatamente dopo l'esecuzione dell'operazione, se non diversamente concordato con il Cliente. Le spese applicabili sono riportate nel tariffario della Banca, consultabile presso gli sportelli della Banca e sul suo sito internet. La Banca si riserva la facoltà di modificare tale tariffario in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Cliente mediante circolare o in altro modo appropriato.

Art. 12 Preavvisi del Cliente

Il Cliente può preavvisare la Banca dell'inoltro di ordini di pagamento ovvero pagamenti in entrata. Qualora la Banca, facendo affidamento su tali preavvisi - rivelatisi successivamente errati o falsi (p. es. diversa data di valuta, mancato accredito dell'importo preavvisato ovvero effettuato presso un intermediario finanziario diverso da quello preavvisato, importo differente da quello preavvisato) - dia esecuzione a transazioni direttamente o indirettamente connesse a tali preavvisi, il Cliente è tenuto a rifondere alla Banca, integralmente e a prima richiesta della medesima, ogni danno sofferto dalla Banca.

Art. 13 Giorni lavorativi

Qualora la data di un ordine di pagamento o di un accredito cada di sabato, domenica o un altro giorno festivo per le banche svizzere rispettivamente per la piazza finanziaria del Canton Ticino ovvero per la rispettiva valuta, la Banca ha il diritto di eseguire l'addebito rispettivamente l'accredito, di norma, il primo giorno lavorativo successivo per le banche che operano sulla piazza finanziaria del Canton Ticino. Non si può escludere che ordini di pagamento e pagamenti in entrata rispettivamente accrediti subiscano ritardi anche in considerazione di disposizioni e regolamentazioni locali, estere o specifiche di un istituto riguardo ai giorni lavorativi bancari e festivi.

Art. 14 Diligente custodia

Il Cliente è tenuto ad assicurarsi che i moduli per ordini di pagamento, i giustificativi del traffico dei pagamenti e, in generale, tutta la documentazione inerente i suoi conti, siano protetti contro ogni uso illecito da parte di persone non autorizzate.

Art. 15 Condizioni base e altre disposizioni

Oltre alle presenti condizioni per il traffico dei pagamenti, che trovano applicazione accanto alle condizioni base della Banca, sono altresì applicabili le eventuali altre disposizioni riguardanti la relazione di conto (p. es. le disposizioni concernenti i prodotti elettronici della Banca, gli ordini permanenti, le condizioni di deposito, la costituzione in pegno di valori, ecc.).

III. Condizioni di deposito

Le presenti condizioni di deposito si applicano, in aggiunta e complemento alle condizioni base e alle condizioni per il traffico dei pagamenti di Cornèr Banca SA («la Banca»), ai valori e alle cose depositati presso la Banca («valori in deposito»), in particolare anche qualora tali valori siano registrati in qualità di titoli contabili o non siano incorporati in un titolo. Rimangono riservate eventuali convenzioni particolari pattuite con la Banca; in tal caso le condizioni di deposito s'applicano a titolo complementare.

Art. 1 Valori in deposito

Vengono custoditi dalla Banca, di principio in «depositi aperti»

- (a) titoli e cartevalori da amministrare;
- (b) metalli preziosi e monete di valore numismatico;
- (c) investimenti sul mercato monetario e dei capitali non sotto forma di cartevalori, da contabilizzare e amministrare.

Cartevalori, titoli contabili e diritti non cartolarizzati facenti la medesima funzione sono trattati in modo analogo, fatti salvi eventuali limiti di legge. In particolare trovano, di principio, applicazione le disposizioni sulla commissione (art. 425 e segg. CO).

Documenti, preziosi e altri oggetti di valore idonei per la custodia possono essere accettati dalla Banca, di regola in «depositi chiusi». La Banca può rifiutare l'accettazione di valori in deposito, rispettivamente pretenderne in qualsiasi momento la riconsegna al Cliente e/o il trasferimento, senza dover fornire spiegazioni.

Art. 2 Obbligo di diligenza della Banca

La Banca tratta i valori in deposito con l'usuale diligenza negli affari. Restano in ogni caso riservate eventuali limitazioni legali e/o regolamentari, in particolare le limitazioni di cui all'art. 11 delle condizioni base.

Art. 3 Pluralità di depositanti

Se un deposito è costituito da più persone, queste rispondono solidalmente per tutte le pretese che la Banca può far valere in virtù del rapporto di deposito.

Art. 4 Verifica dei valori in deposito

La Banca ha il diritto di verificare, in proprio o tramite terzi, in Svizzera e all'estero l'autenticità dei valori in deposito o da depositare ed eventuali comunicazioni di blocco. La verifica viene eseguita sulla base dei mezzi e della documentazione di cui la Banca dispone. La Banca esegue ordini di vendita, di spedizione ed effettua operazioni amministrative o che presuppongono la consegna a terzi di valori contro remunerazioni, solamente una volta esperita la verifica e l'eventuale rettifica delle registrazioni. Danni cagionati da un eventuale ritardo o dalla mancata esecuzione di detti ordini e operazioni, sono interamente a carico del Cliente, salvo che la Banca abbia violato l'usuale diligenza negli affari. Nei confronti della Banca il Cliente risponde di qualsiasi danno derivante dalla mancata autenticità o da altri vizi (p. es. titoli smarriti o rubati) dei valori depositati, salvo che il Cliente non provi che il danno sia imputabile a una grave negligenza della Banca.

Art. 5 Custodia dei valori da parte di terzi e deposito collettivo

In assenza di istruzioni contrarie, la Banca è autorizzata a far custodire i valori in deposito presso terzi, segnatamente corrispondenti e centrali di deposito nazionali ed esteri, a suo nome ma per conto, a rischio e pericolo del Cliente. Se il Cliente non ne prescrive la custodia separata assumendosene le spese relative, la Banca si considera esplicitamente autorizzata a custodire tali valori, rispettivamente a farli custodire, in Svizzera o all'estero centralmente o da corrispondenti, da centrali di deposito o altri depositari terzi nella forma di deposito collettivo per specie. Fanno eccezione i valori in deposito che, a causa della loro natura o per altri motivi, devono essere custoditi separatamente (p. es. titoli emessi a nome del Cliente). I valori in deposito trattati esclusivamente o prevalentemente all'estero, vengono, di regola, custoditi ed eventualmente trasferiti all'estero per conto, a rischio e pericolo del Cliente. Nel caso in cui alla Banca venga imposto un depositario terzo che non sia raccomandato dalla medesima, quest'ultima esclude qualsiasi responsabilità e il Cliente sopporta ogni conseguenza e gli eventuali danni derivanti dalla custodia dei valori in deposito presso tale terzo depositario e da qualsiasi atto od omissione di quest'ultimo. Anche i valori in deposito sorteggiabili possono essere custoditi in depositi collettivi in funzione del loro genere. La Banca ripartisce tra i Clienti i valori in deposito oggetto di sorteggio, fermo restando che in caso di estrazioni supplementari quest'ultima utilizza un metodo che assicuri

a tutti i clienti le medesime pari opportunità come per il primo sorteggio.

La Banca non è tenuta ad assicurare i valori patrimoniali che le sono affidati. L'assicurazione dei valori in deposito contro i danni, per i quali la Banca non si assume alcuna responsabilità, è a carico del Cliente.

Art. 6 Valori in deposito custoditi all'estero

In caso di custodia all'estero, i valori in deposito sono soggetti alle leggi e agli usi del luogo in cui sono custoditi. Qualora il diritto estero applicabile renda difficoltosa o impedisca la restituzione alla Banca di tali valori custoditi all'estero o il trasferimento del ricavato della vendita, la Banca è solo tenuta a procurare al Cliente - a scelta della Banca eventualmente nel luogo di custodia all'estero presso una banca corrispondente - un diritto di restituzione proporzionale o un diritto di pagamento nella misura in cui tale diritto sussista e sia trasferibile.

Art. 7 Intestazione dei valori in deposito

I valori nominativi in deposito possono essere intestati a nome del Cliente negli appositi registri (p. es. registro delle azioni). Il Cliente accetta, inoltre, che il suo nominativo sia reso noto al depositario terzo. La Banca può anche fare intestare tali valori a proprio nome o a nome di un terzo ma per conto, a rischio e pericolo del Cliente, in particolare nel caso in cui l'intestazione a nome del Cliente non sia abituale o non sia possibile.

Art. 8 Disposizioni particolari per depositi chiusi

Il deposito chiuso deve essere opportunamente imballato, legato e sigillato con la firma del Cliente o di altra persona autorizzata nonché da un rappresentante della Banca in modo da evitare che i depositi possano essere aperti senza rompere o manomettere il sigillo. I depositi chiusi non devono racchiudere oggetti infiammabili, pericolosi, comunque non adatti ad essere conservati presso una banca. Il Cliente risponde di qualsiasi danno che risultasse dall'infrazione di questa norma, segnatamente dalla consegna di oggetti inadeguati. La Banca assume la semplice custodia del deposito chiuso e risponde soltanto dell'integrità esteriore, senza alcuna responsabilità per il suo contenuto che potrebbe deteriorarsi in mancanza di condizioni speciali per la sua conservazione. In caso di deterioramento quindi, la Banca può essere ritenuta responsabile del danno solo se si potrà provare che esso risulta da una grave negligenza da parte sua. La responsabilità della Banca viene limitata in ogni caso a non oltre l'importo di Fr. 100'000.-. In ogni eventualità e per qualsiasi importo comunque il Cliente deve fornire la prova circa l'entità del danno subito. La Banca custodisce i depositi chiusi in idonee camere corazzate ed ha la facoltà di trasferirli senza darne avviso al Cliente. Il Cliente che intende ritirare gli oggetti e/o valori depositati deve dare un preavviso di almeno due giorni lavorativi. Qualora il Cliente riscontrasse lesioni all'involucro o ai sigilli, deve, prima del ritiro del deposito chiuso, presentare reclamo scritto alla Banca affinché si proceda all'apertura dell'involucro ed alla verifica del contenuto del deposito. In questo caso delle operazioni di apertura e di verifica è redatto verbale con la descrizione dello stato del deposito chiuso e delle cose nello stesso rinvenute. Se il Cliente dichiara che ha trovato tutto in regola, si prescinde dalla descrizione delle cose rinvenute nel deposito. Il verbale viene steso in duplice copia e sottoscritto dalle parti; una copia viene trattenuta dalla Banca e l'altra viene ritirata dal Cliente. Qualora la lesione dell'involucro o dei sigilli venisse rilevata dalla Banca, questa invita il Cliente con lettera raccomandata a presentarsi per la verifica entro un certo termine.

Se il Cliente non si presenta, la Banca procederà all'apertura del deposito chiuso alla presenza di un pubblico notaio, che stenderà un verbale con la descrizione delle cose rinvenute; dopodiché, la Banca procederà alla nuova chiusura e/o al rinnovamento dell'involucro, facendone menzione nel verbale che deve essere sottoscritto dalle persone che hanno proceduto all'apertura del deposito. La Banca ha il diritto di addebitare al Cliente le relative spese e onorari. L'inosservanza delle prescrizioni suddette da parte del Cliente fa decadere ogni eventuale diritto o azione verso la Banca.

Art. 9 Conti metallo

La compera di diritti obbligatori di acquisto di metalli preziosi o monete viene scritturata dalla Banca in grammi, in once o in pezzi su conti infruttiferi. Il Cliente ha diritto alla rimessa della quantità di metallo prezioso o di monete pari al saldo del conto e alla consegna ne diviene proprietario; inoltre può in ogni momento vendere o cedere a terzi quanto registrato sui conti metallo. Su richiesta del Cliente la Banca consegna i metalli preziosi o le monete nei luoghi indicati dal Cliente, purché le consegne siano possibili e addebitando tutte le spese al Cliente stesso. A copertura delle spese originate dalla gestione dei conti metallo alla fine dell'anno vengono addebitati dalla Banca diritti di conto secondo le tariffe in vigore nonché eventuali imposte e tasse esistenti. La Banca, per i metalli preziosi figuranti sui conti espressi in quantità di grammi di fino, è libera di fornire lingotti di almeno 995/1'000 per l'oro e di 999/1'000 per gli altri metalli, addebitando la quantità di fino al conto metallo e regolando eventuali differenze a credito o a debito del Cliente al corso del giorno. Per le monete invece che figurano sui conti espresse in quantità di unità, la Banca è libera di fornire monete di qualità corrente senza alcun particolare riguardo all'anno di emissione o ad un conio particolare. Allorché il Cliente avesse a richiedere la fornitura dei metalli o delle monete figuranti sui conti deve dare alla Banca un preavviso di almeno due giorni lavorativi. La Banca declina ogni responsabilità per eventuali mancate forniture che per ragioni di forza maggiore non potessero essere effettuate. Sulle forniture dei metalli o delle monete sono dovute dal Cliente le imposte e le tasse vigenti al momento della consegna. Tutte le transazioni in conto metallo sono effettuate a nome della Banca ma per conto e a rischio e pericolo del Cliente. La Banca si riserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti che giudicherà opportuni nell'interesse del Cliente.

Art. 10 Conversione di valori in deposito

La Banca è autorizzata a far annullare i documenti consegnati, a farli sostituire con diritti valore e, a condizione che siano soddisfatti i requisiti richiesti, a gestire come titoli contabili titoli di credito e diritti valore mediante accredito su un conto titoli. La Banca è inoltre autorizzata, purché ciò sia previsto dall'emittente, a esigere la stampa e la consegna dei titoli.

Art. 11 Restituzione dei valori in deposito

Il Cliente può richiedere la restituzione o la messa a disposizione dei valori in deposito in qualsiasi momento e la Banca provvede a soddisfare la richiesta entro gli usuali termini di consegna, alle abituali condizioni di restituzione e nelle forme consuete in vigore presso la Banca. Sono fatti salvi eventuali disposizioni di legge, disposizioni statutarie o regolamentari degli emittenti, diritti di pegno, di ritenzione e altri diritti assimilabili, termini di disdetta nonché accordi contrattuali particolari. Nel caso di ritiro da un deposito collettivo, non è dato il diritto a un determinato numero, taglio, anno, ecc. La spedizione e il trasporto dei valori in deposito avviene solo eccezionalmente e in ogni caso per conto e a rischio e pericolo del Cliente. In assenza di istruzioni particolari da parte del Cliente, la Banca stipula l'assicurazione e dichiara l'importo da assicurare secondo il proprio apprezzamento.

Art. 12 Rimunerazione della Banca, imposte e tasse

Per la custodia e l'amministrazione di valori in deposito e per eventuali servizi aggiuntivi, la Banca ha il diritto di addebitare al Cliente le relative spese (ordinarie e straordinarie) e onorari in base alle tariffe di volta in volta in vigore. La Banca addebita inoltre le eventuali imposte e tasse. Alla Banca è data la facoltà di modificare tali tariffe in qualsiasi momento, segnatamente per mutate condizioni del mercato del denaro rispettivamente dei costi e di informarne il Cliente mediante circolare o in altro modo appropriato. In giustificate circostanze le modifiche possono avere luogo senza preavviso. Il Cliente che si oppone alle modifiche ha la facoltà, con la loro divulgazione, di recedere dal relativo servizio, inoltrando tempestiva disdetta alla Banca.

Art. 13 Amministrazione

La Banca, anche senza un ordine specifico del Cliente, provvede a effettuare le operazioni amministrative usuali, quali:

- (a) incassare gli interessi maturati, dividendi, importi di capitali rimborsabili e altre distribuzioni in scadenza;
- (b) sorvegliare le estrazioni, le disdette, le conversioni, i diritti d'opzione e gli ammortamenti di valori in deposito;

- (c) rinnovare i fogli delle cedole ed a cambiare i certificati provvisori con titoli definitivi.

Qualora la Banca non sia in grado d'amministrare singoli valori in deposito nel modo abituale, ne dà comunicazione al Cliente sull'avviso di messa in deposito o in altra maniera. Per le azioni nominative senza cedole, gli atti amministrativi vengono svolti solo se il luogo di recapito dei dividendi e diritti d'opzione coincide con la Banca.

In assenza di accordi diversi, stipulati per iscritto dal Cliente con la Banca, rientra nei compiti del Cliente adottare tutte le misure e i provvedimenti che esulano da quelli sopra elencati, volti a tutelare i diritti afferenti i valori in deposito. In particolare, la Banca provvede ad eseguire ulteriori operazioni amministrative soltanto previa tempestiva istruzione del Cliente. Ciò vale per esempio per:

- (d) effettuare operazioni di conversione di titoli. Resta riservato, in particolare, quanto previsto al precedente art. 10;
- (e) effettuare compravendite ed esercizio di diritti di prelazione e di opzione;
- (f) effettuare compravendite di titoli e diritti valori; (g) accettare o rifiutare offerte pubbliche d'acquisto;
- (h) effettuare versamenti su titoli non interamente liberati; (i) disdettare e incassare titoli ipotecari o di altra natura;
- (l) esercitare o vendere diritti di sottoscrizione a nuove emissioni. In mancanza di istruzioni contrarie del depositante, fino alla vigilia dell'ultima quotazione del diritto in borsa, la Banca è autorizzata a vendere questi ultimi al meglio, senza assumere responsabilità alcuna.

Se il tempo disponibile è sufficiente, la Banca da' comunicazione al Cliente di eventi da cui possono scaturire tali operazioni. Se le istruzioni del Cliente non pervengono in tempo utile alla Banca, quest'ultima ha la facoltà, ma non l'obbligo, di agire secondo il proprio apprezzamento tenendo conto del presunto interesse del Cliente (anche con addebito alla relazione del Cliente, p. es. nell'ambito dell'esercizio di diritti d'opzione). Nell'amministrare i valori in deposito, la Banca si basa su mezzi d'informazione a sua disposizione e abitualmente utilizzati nel settore, senza tuttavia assumerne alcuna responsabilità al riguardo.

La Banca non svolge alcuna operazione amministrativa per polizze assicurative, titoli ipotecari, oggetti in depositi chiusi nonché per valori in deposito trattati in prevalenza all'estero e che vengono custoditi eccezionalmente in Svizzera.

In caso di procedimenti giudiziari o d'insolvenza, compete esclusivamente al Cliente far valere i propri diritti direttamente e procurarsi le informazioni necessarie. Il principio secondo il quale la Banca è autorizzata ad entrare nel contratto in qualità di controparte è applicabile agli ordini di borsa indipendentemente dall'incorporazione in un titolo dei valori menzionati negli ordini.

Art. 14 Obblighi di dichiarazione

Il Cliente è il solo responsabile dell'adempimento di eventuali obblighi di dichiarazione nei confronti di persone giuridiche, borse e autorità in relazione ad averi da questi detenuti. La Banca non è tenuta a far presente al Cliente i suoi doveri di dichiarazione; è inoltre autorizzata a non eseguire - integralmente o parzialmente - operazioni su valori in deposito che, secondo il prudente giudizio della Banca, comportino per la medesima obblighi di dichiarazione.

Art. 15 Accrediti e addebiti

Gli accrediti e gli addebiti (capitale, redditi, altri proventi, tasse, commissioni, spese, ecc.) espressi in franchi svizzeri o in altre valute estere avvengono in franchi svizzeri, a meno che il Cliente abbia tempestivamente impartito istruzioni contrarie o disponga di un conto nella corrispondente valuta. Se il Cliente dispone unicamente di conti in altre valute, la Banca può, a propria discrezione, disporre di accreditare o addebitare gli importi in una di queste valute. Eventuali registrazioni effettuate sul conto o sul deposito del Cliente effettuate per un disguido o per errore, possono essere annullate rispettivamente stornate in qualsiasi momento dalla Banca.

In particolare, nel caso in cui la Banca accrediti alla relazione del Cliente (conti e/o depositi) degli attivi (p. es. distribuzioni, capitali, ecc.) prima del loro effettivo ricevimento, la Banca è autorizzata a stornare dette operazioni rispettivamente a eseguire i relativi riaddebiti, qualora tali attivi non dovessero infine pervenire. Restano, inoltre, riservate le disposizioni in materia di storno previste dalla legge sui titoli contabili.

Art. 16 Estratti patrimoniali

La Banca trasmette al Cliente, di regola una volta l'anno, un riepilogo dei valori in deposito. I titoli contabili non vengono specificatamente designati come tali. Le valutazioni dei valori in deposito si fondano su quotazioni e corsi non vincolanti e di principio approssimativi provenienti da fonti d'informazione abituali nel ramo bancario. La Banca non garantisce in alcun modo la correttezza di tali dati e, di conseguenza, l'esattezza della valutazione né le ulteriori informazioni riguardanti i valori contabilizzati.

Art. 17 Indennità e altre prestazioni valutabili in denaro

La Banca può percepire da terzi, segnatamente in relazione al piazzamento o alla vendita di strumenti d'investimento (p. es. investimento collettivi di capitale, prodotti strutturati) corrispettivi sottoforma di compensi, sconti o altri vantaggi pecuniari e prestazioni non monetarie («indennità»). Tali indennità, laddove corrisposte, sono versate alla Banca segnatamente a copertura dei costi di distribuzione, in particolare in relazione all'esame dei prodotti finanziari destinati alla propria clientela, al loro monitoraggio, alla loro dismissione, ecc. e di mantenimento di un'infrastruttura di distribuzione di livello avanzato.

Tali indennità vengono considerate nella determinazione del prezzo dei servizi offerti alla clientela e il loro ammontare dipende, di regola,

dal volume dei prodotti di terzi detenuti dalla Banca per sé e per i propri clienti e varia a seconda del prodotto e del rispettivo emittente o fornitore.

Le fasce di oscillazione di tali indennità sono consultabili in ogni momento presso la Banca.

Nella misura in cui tali indennità, in assenza di un diverso accordo tra la Banca e il Cliente, fossero soggette ad un obbligo di consegna in virtù dell'art. 400 del Codice delle obbligazioni, **il Cliente vi rinuncia a tutti gli effetti, indipendentemente dal fatto se si tratti d'indennità percepite attualmente o in passato o che potrebbero essere percepite in futuro.**

Su richiesta la Banca informa il Cliente in modo puntuale riguardo alle indennità percepite che lo concernono, conformemente alla prassi adottata al riguardo dalla Banca. In ogni caso, qualora dovessero sussistere conflitti d'interesse con riferimento alle prestazioni citate, la Banca garantisce la tutela degli interessi del Cliente.

Art 18 Condizioni base e altre disposizioni

Oltre alle presenti condizioni di deposito, che trovano applicazione accanto alle condizioni base della Banca, sono altresì applicabili le eventuali altre disposizioni riguardanti la relazione di conto e deposito rispettivamente i valori in deposito (p. es. le disposizioni concernenti i prodotti elettronici della Banca, la costituzione in pegno di valori, le condizioni per il traffico dei pagamenti, ecc.).

IV. Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali

A. Disposizioni generali

1. Ambito d'applicazione

Le presenti condizioni generali disciplinano i servizi digitali, presenti e/o futuri, messi a disposizione da Cornèr Banca SA (la «Banca») tramite i canali digitali cui si accede mediante l'utilizzo dei codici di accesso digitali personali attribuiti dalla Banca ad ogni utente digitale. La Banca può a sua discrezione estendere l'utilizzo dell'utenza digitale all'accesso ad ulteriori servizi digitali o escludere specifici servizi dai canali digitali.

2. Definizioni

Con «**Canali Digitali**» si intendono i sistemi informatici, quali ad es. siti web, piattaforme online o applicativi per smartphone (app), messi a disposizione dalla Banca al fine di accedere ai Servizi Digitali. Con «**Codici di Accesso**» si intendono i dati di identificazione e legittimazione forniti dalla Banca all'Utente Digitale, ossia il numero/nome/altro identificativo utente (user ID), la parola segreta (password) e il secondo fattore di autenticazione (la cui natura dipende dal sistema di legittimazione implementato dalla Banca, ad es. codice inviato tramite sms o e-mail, codice generato da un'apposita app, codici contenuti in una lista di controllo come anche la procedura di identificazione effettuata sul dispositivo dell'Utente Digitale mediante elementi biometrici quali ad esempio impronta digitale o riconoscimento facciale). Con «**Procuratore**» si intende la persona fisica, differente dal Titolare, al beneficio di poteri dispositivi o di visione su una o più Relazioni Bancarie presso la Banca. Con «**Relazione Bancaria**» si intende l'insieme delle relazioni di conto e/o deposito presso la Banca, inclusi eventuali ulteriori servizi o prodotti sottoscritti dal Titolare presso la Banca (ad es. carte di pagamento o servizi di trading online). Con «**Servizi Digitali**» si intendono i servizi e le funzionalità accessorie, messi a disposizione dalla Banca tramite i Canali Digitali agli Utenti Digitali e a cui si accede utilizzando i Codici di Accesso. La Banca può in ogni momento includere nei Servizi Digitali ulteriori servizi e funzionalità, anche relativi ad ulteriori prodotti sottoscritti dal Titolare, oppure escludere dai Servizi Digitali servizi e funzionalità finora offerte in questa modalità. Con «**Titolare**» si intende il titolare di una o più Relazioni Bancarie presso la Banca rispettivamente chi ha sottoscritto servizi o prodotti bancari presso la Banca (ad es. carte di pagamento o servizi di trading online) senza essere titolare di una Relazione Bancaria. Con «**Utenti Digitali**» si intendono le persone fisiche autorizzate ad accedere ai Sistemi Digitali mediante i loro Codici di Accesso personali e ad utilizzare i Servizi Digitali su tutte le Relazioni Bancarie su cui dispongono di poteri dispositivi o di visione e accedere ad altri prodotti e servizi per cui la Banca ha previsto l'utilizzo tramite Canale Digitale (ad es. nell'ambito delle carte di pagamento o dei servizi di trading online).

3. Attivazione dei Servizi Digitali

Di regola, salvo diversa disposizione da parte della Banca, i Servizi Digitali della Banca e l'accesso ai Canali Digitali vengono attivati automaticamente dalla Banca e sono disponibili per ciascun Utente Digitale su qualsiasi Relazione Bancaria, esistente o futura, per la quale l'Utente Digitale dispone di un determinato potere dispositivo o di visione, in particolare in quanto Titolare o Procuratore, senza che sia necessaria un'esplicita richiesta in tal senso da parte del Titolare o Procuratore della Relazione Bancaria. Il Titolare ha in ogni caso la facoltà di richiedere, mediante l'apposita procedura di richiesta prevista dalla Banca, l'esclusione dei Servizi Digitali della Banca per una o più specifiche Relazioni Bancarie di cui è Titolare. Qualora i Servizi Digitali non fossero attivi su una determinata Relazione Bancaria, il Titolare ha in ogni momento la facoltà di richiederne l'attivazione alla Banca mediante l'apposita procedura di richiesta prevista dalla Banca. Canali Digitali addizionali che consentono di accedere ad ulteriori servizi, funzionalità o prodotti della Banca (ad esempio carte di pagamento o piattaforme di trading) sono invece attivati su richiesta del Titolare o contestualmente alla sottoscrizione del relativo servizio o prodotto con l'apposita procedura (ivi compresa, dove disponibile e applicabile, procedura on-line).

4. Legittimazione

La Banca si riserva di modificare in ogni momento il metodo di legittimazione, in particolare in relazione al secondo fattore di autenticazione. **Nei confronti della Banca è autorizzato ad accedere ai Servizi Digitali ed usufruirne qualsiasi Utente Digitale che, al momento dell'utilizzo, si sia legittimato fornendo i Codici di Accesso validi.** Ciò si applica anche agli accessi effettuati utilizzando funzionalità di identificazione biometrica mediante dispositivo mobile (cf. sezione 6.4), come anche nell'ambito della procedura di impostazione di nuovi sistemi di legittimazione implementati dalla Banca. Chiunque si sia legittimato fornendo Codici di Accesso validi ha la facoltà di impostare il nuovo metodo di legittimazione. La Banca è pertanto espressamente liberata da qualsiasi ulteriore onere di controllo circa l'effettiva legittimazione e/o autorizzazione ad accedere ai Canali Digitali e ad utilizzare i Servizi Digitali. Resta tuttavia riservato il diritto della Banca di rifiutare, in qualsiasi momento, senza addurre motivi, l'accesso ai Canali Digitali e di esigere che l'Utente Digitale si legittimi in altro modo. **Ogni operazione o attività eseguita previa detta legittimazione in rapporto alla Relazione Bancaria o ad altri prodotti o servizi è ascrivita al relativo Titolare, che l'accetta irrevocabilmente senza riserva alcuna, come giuridicamente valida e assolutamente vincolante.**

5. Utenti Digitali sulle Relazioni Bancarie

I poteri dell'Utente Digitale, nell'ambito dei Servizi Digitali, si estendono a tutte le Relazioni Bancarie per le quali l'Utente Digitale riveste un determinato ruolo (ad es. quale Titolare o Procuratore) e dipendono direttamente dallo/dagli specifico/i ruolo/i e i relativi poteri di cui l'Utente Digitale dispone per ciascuna Relazione Bancaria. Il conferimento dei ruoli sulle Relazioni Bancarie è determinato dal Titolare sulla base delle procedure previste dalla Banca (ad es. mediante conferimento di procura scritta o mediante apposito modulo o mediante funzionalità disponibili direttamente nei Canali Digitali).

5.1 Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione degli Utenti Digitali ad usufruire dei Servizi Digitali è valida fintanto che il Titolare non abbia richiesto, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo o mediante altre procedure implementate dalla Banca, l'esclusione dei Servizi Digitali per una o più specifiche Relazioni Bancarie e/o per uno o più Servizi Digitali e/o funzionalità. Nel caso di procuratori, mandatari e rappresentanti la revoca della procura o del diritto di firma su di una Relazione Bancaria implica la revoca dell'autorizzazione per quella Relazione Bancaria. La Banca ha la facoltà di integrare nelle funzionalità dei Canali Digitali la possibilità per il Titolare di gestire autonomamente le autorizzazioni. Fatti salvi i limiti di legge, la facoltà del Titolare, rispettivamente l'autorizzazione degli Utenti Digitali ad usufruire dei Servizi Digitali, non si estingue automaticamente con la morte, il fallimento o in seguito ad un'eventuale sopraggiunta incapacità d'agire dell'Utente Digitale, sin tanto che, rimossa sin d'ora qualsiasi eccezione, non pervenga alla Banca da parte del Titolare, dei suoi eredi o di altri aventi diritto, espressa richiesta, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo o mediante altre procedure implementate dalla Banca, di esclusione dei Servizi Digitali per una o più specifiche Relazioni Bancarie.

5.2 Modifiche inerenti agli Utenti Digitali e/o Relazioni Bancarie

Eventuali modifiche alle informazioni fornite dall'Utente Digitale alla Banca sono possibili soltanto previa notifica alla Banca mediante scritto o le apposite procedure implementate dalla Banca, previa verifica dell'identificazione secondo i requisiti fissati dalla Banca. È inoltre riservata la facoltà della Banca di integrare nelle funzionalità dei Canali Digitali la possibilità per l'Utente Digitale autorizzato di gestire autonomamente nel sistema le modifiche inerenti agli Utenti Digitali e alle Relazioni Bancarie.

6. Accesso ai Canali Digitali

L'accesso ai Canali Digitali avviene tramite la rete pubblica Internet. L'accesso e l'utilizzo della rete pubblica sono di esclusiva competenza degli Utenti Digitali che si assumono ogni responsabilità ed ogni rischio, in particolare per le conseguenze derivanti da eventuali intercettazioni da parte di terzi. La Banca non procura, né provvede a fornire, né garantisce agli Utenti Digitali la connessione ai Canali Digitali tramite la rete pubblica né tramite alcun Internet provider.

6.1 Protezione dei Codici di Accesso e del sistema di elaborazione elettronica dei dati (EED)

Gli Utenti Digitali sono tenuti a mantenere segreti i Codici di Accesso, a proteggerli da ogni forma di abuso, in particolare da parte di terzi non autorizzati. Gli Utenti Digitali si impegnano a custodire i Codici di Accesso in un luogo assolutamente sicuro. È vietato annotare e/o memorizzare i Codici di Accesso su supporti di qualsivoglia natura. Gli Utenti Digitali si impegnano inoltre ad adottare tutte le possibili misure di sicurezza volte a proteggere da manomissioni, utilizzi abusivi e intercettazioni (per esempio con l'adozione di versioni aggiornate di programmi firewall e antivirus) i dispositivi e le postazioni di lavoro, in particolare il sistema di elaborazione elettronica dei dati (sistema EED e dati eventualmente memorizzati su tale sistema), impiegati per accedere ai Canali Digitali e/o per generare od ottenere il secondo fattore di autenticazione. È preciso dovere degli Utenti Digitali assumere puntuali informazioni in merito alle necessarie misure di sicurezza da adottare. **Il Titolare si obbliga a far osservare scrupolosamente i suddetti obblighi e divieti anche dagli altri Utenti Digitali ed è interamente responsabile per ogni e qualsiasi conseguenza derivante dall'inosservanza di tale dovere di protezione dei Codici di Accesso anche da parte degli altri Utenti Digitali.** In tale ambito l'obbligo di segretezza riguarda ogni Utente Digitale singolarmente e pertanto il Titolare è responsabile anche per l'abuso da parte di un Utente Digitale di Codici di Accesso di altri Utenti Digitali.

6.2 Modifica dei Codici di Accesso

All'atto della prima connessione l'Utente Digitale è tenuto a modificare l'eventuale password fornitagli dalla Banca, quanto la password non sia stata generata dall'Utente Digitale stesso tramite apposita procedura. Gli Utenti Digitali sono inoltre tenuti a regolarmente modificare la loro password. Qualora lo ritenesse necessario, segnatamente per motivi di sicurezza, la Banca ha la facoltà di modificare o sostituire, in qualsiasi momento e senza preavviso, i Codici di Accesso. In tal caso la Banca trasmette i nuovi Codici di Accesso tempestivamente agli Utenti Digitali. Qualora dovesse sorgere il sospetto che terzi non autorizzati siano giunti a conoscenza di tali Codici di Accesso, il Titolare, nonché gli altri Utenti Digitali devono informarne immediatamente la Banca per procedere alla loro sostituzione. Questo obbligo si impone, in particolare, nei seguenti casi:

- blocco dell'accesso ai Servizi Digitali;
- sospetto di abusi nell'impiego dei Codici di Accesso da parte di terzi non autorizzati;
- smarrimento o furto anche solo di parte dei Codici di Accesso.

6.3 Invio dei Codici di Accesso

Al momento dell'attivazione dei Servizi Digitali da parte della Banca, i Codici di Accesso vengono trasmessi agli Utenti Digitali mediante invio postale o altri canali di comunicazione (ad es. telefono, e-mail, fax, SMS, online banking, applicazioni per dispositivi mobili). Eventuali comunicazioni relative al secondo fattore di autenticazione hanno luogo con invio separato. L'invio dei Codici di Accesso viene effettuato secondo le istruzioni di trattamento della corrispondenza, rispettivamente utilizzando i dati di contatto indicate alla Banca dai singoli Utenti Digitali o tramite altra procedura determinata dalla Banca (ad esempio tramite applicazione per dispositivi mobili). Nell'ambito della procedura di recupero dei Codici di Accesso, la password potrà essere inviata in formato elettronico al numero telefonico o e-mail indicato dall'Utente Digitale che ne fa richiesta mediante l'apposita procedura di recupero della password. Qualora la Banca adotti nuovi sistemi di legittimazione, in particolare nuovi sistemi per generare o comunicare il secondo fattore di autenticazione, gli Utenti Digitali in possesso di Codici di Accesso validi avranno la facoltà di autonomamente impostare il nuovo sistema di legittimazione. Spetta al Titolare soltanto e sotto la sua integrale responsabilità provvedere ad adottare eventuali misure ritenute necessarie nei confronti degli altri Utenti Digitali in relazione a tali nuovi metodi di legittimazione.

6.4 Autenticazione mediante funzioni di identificazione biometrica

La Banca si riserva di mettere a disposizione applicazioni per dispositivi mobili compatibili (ad es. smartphones) che consentono l'accesso a Servizi Digitali e di attivare la possibilità di accedere mediante funzione di autenticazione biometrica (ad esempio impronte digitali o riconoscimento facciale "Face ID") senza dover inserire ulteriori fattori d'autenticazione. L'Utente Digitale potrà dunque scegliere di attivare sul suo dispositivo mobile l'identificazione mediante fattori biometrici. L'Utente Digitale conferma di essere consapevole che il sensore di identità biometrica sul dispositivo mobile e il relativo software non sono forniti dalla Banca, bensì sono sviluppati e disciplinati dai produttori del dispositivo e/o dagli sviluppatori del sistema operativo specifico del dispositivo. La Banca non fornisce pertanto garanzie, espresse o implicite, di alcun tipo, compresa qualsiasi garanzia di qualità, accuratezza o prestazioni, commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare della tecnologia di identificazione biometrica installata sui dispositivi dell'Utente Digitale. L'Utente Digitale conferma inoltre di essere consapevole che i dati biometrici necessari all'identificazione biometrica sono memorizzati localmente sul suo dispositivo e che la Banca non ha accesso a tali dati biometrici. La Banca non garantisce che l'autenticazione biometrica sarà disponibile in ogni momento, o che funzionerà con qualsiasi dispositivo elettronico, software o sistema. La Banca si riserva di disattivare temporaneamente o definitivamente, senza preavviso e a sua totale discrezione, la possibilità di accesso agli applicativi della Banca mediante identificazione con fattori biometrici. L'Utente Digitale si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ragionevoli per prevenire l'uso non autorizzato o fraudolento della funzione di autenticazione biometrica. L'Utente Digitale si impegna in particolare ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di proteggere il proprio dispositivo e le credenziali d'accesso e ad assicurarsi che sul proprio dispositivo non siano memorizzati dati biometrici di terzi. L'Utente Digitale è tenuto ad informarsi accuratamente in merito alle misure di protezione disponibili sul suo dispositivo, a seguire le istruzioni e raccomandazioni emesse dal produttore del dispositivo mobile e/o dagli sviluppatori del sistema operativo specifico del dispositivo e a rispettare le condizioni di utilizzo e le raccomandazioni di sicurezza emesse di volta in volta dalla Banca in relazione allo specifico Canale Digitale messo a disposizione dell'Utente Digitale.

6.5 Requisiti tecnici per accesso ai Canali Digitali

I Canali Digitali sono disponibili solo se i dispositivi e i relativi software (sistemi operativi, browser, applicazioni) utilizzati dall'Utente Digitale sono compatibili con i requisiti tecnici di volta in volta comunicati o resi disponibili tramite i propri canali di comunicazione da parte della Banca. Spetterà esclusivamente all'Utente Digitale, a proprie cure e spese, procurarsi dispositivi e installare software e eventuali aggiornamenti degli stessi così da assicurare costantemente la compatibilità con i requisiti tecnici in vigore. La Banca si riserva di modificare in ogni momento, con congruo preavviso, i requisiti tecnici e di compatibilità e sarà responsabile dell'Utente Digitale effettuare aggiornamenti e upgrade necessari ad adempiere a tali nuovi requisiti.

7. Diritti di proprietà intellettuale

La Banca concede all'Utente Digitale una licenza non trasferibile, non cedibile, non esclusiva, personale e gratuita per l'utilizzo dei Canali Digitali e in particolare di applicazioni di proprietà della Banca o che la Banca è autorizzata a concedere da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Tale licenza è concessa solo per l'utilizzo dei relativi Servizi Digitali disponibili all'Utente Digitale e nei limiti previsti dalle presenti condizioni generali. Fatti salvi i diritti che vengono concessi in licenza all'Utente Digitale in forza delle presenti condizioni generali e i diritti di terzi licenzianti, la Banca si riserva tutti i diritti attinenti ai Canali Digitali e in particolare alle applicazioni e siti web della Banca utilizzati per fornire i Servizi Digitali. L'Utente Digitale riconosce che eventuali software necessari per l'accesso ai Canali Digitali diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca in forza della licenza al paragrafo precedente, e in particolare i sistemi operativi o browser, appartengono a terzi fornitori e il loro utilizzo è regolato dalle disposizioni contrattuali previste da tali terzi fornitori. L'Utente Digitale riconosce che la Banca non è parte del rapporto di licenza in merito a tali software di fornitori terzi e si impegna a rispettare le condizioni d'uso e di licenza determinate dai terzi fornitori e a pagare eventuali canoni di licenza direttamente al terzo fornitore.

L'Utente Digitale riconosce e accetta che, a dipendenza del Canale Digitale utilizzato e delle modalità di comunicazione, ai dati trasmessi e ricevuti dai suoi dispositivi si applichino le tariffe per dati e testo stabilite dal suo provider di servizi, mobili, fissi o wifi. Il pagamento di eventuali tali addebiti e di qualsiasi altro addebito che possa verificarsi durante l'uso del dispositivo e della sua connessione alla rete da parte dell'Utente Digitale, sarà di esclusiva responsabilità di quest'ultimo.

8. Disponibilità dei Servizi Digitali

I Canali Digitali e i Servizi Digitali sono di regola disponibili durante l'intero arco della giornata, anche nei giorni festivi. Tuttavia la Banca non può garantire né un accesso illimitato ai Canali Digitali, né un utilizzo ininterrotto dei Servizi Digitali. Alla Banca è, inoltre, riservata la facoltà di limitare, bloccare, sospendere, modificare e/o sopprimere, in ogni tempo e con effetto immediato, anche senza preavviso, l'erogazione anche solo parzialmente dei Servizi Digitali, in particolare per motivi legali, di sicurezza, per aggiornamenti o manutenzioni tecniche periodiche e occasionali ed ogni qualvolta ciò si rendesse necessario a suo insindacabile giudizio, e in ogni caso senza dover temere pregiudizio alcuno da parte del Titolare, degli Utenti Digitali o di terzi.

9. Assistenza

Le richieste di assistenza da parte di Utenti Digitali, devono essere inoltrate alla Banca mediante email all'apposito indirizzo di posta elettronica comunicato con i Codici di Accesso o mediante altri canali espressamente predisposti a tale scopo dalla Banca. Gli Utenti Digitali si impegnano, nei limiti del possibile, ad inoltrare le richieste dal proprio indirizzo di posta elettronica comunicato alla Banca. La Banca si riserva la facoltà di accertare l'identità del richiedente in altro modo per segnalazioni pervenute diversamente. La Banca è tuttavia espressamente liberata da ogni responsabilità in relazione all'eventuale ricorso e/o alle modalità d'esecuzione di tale accertamento, i cui rischi sono interamente sopportati dal Titolare. Il Titolare solleva la Banca da qualsiasi responsabilità al riguardo e riconosce irrevocabilmente e senza eccezioni di essere integralmente responsabile per ogni eventuale conseguenza, sanzione, o violazione derivante, in particolare, dall'utilizzo dei Canali Digitali e dei Servizi Digitali da parte sua e degli altri Utenti Digitali da lui autorizzati, anche fuori dal territorio svizzero. Il Titolare dichiara altresì di tenere indenne la Banca da qualsiasi danno, onere, spesa o conseguenza diretti, indiretti e/o conseguenti che le dovessero derivare dall'inosservanza di quanto precede e, in generale, delle presenti Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali della Cornèr Banca SA.

10. Responsabilità, rischi e manleva

Fatti salvi i limiti imposti da imperative disposizioni legali, ogni responsabilità della Banca per eventuali danni – diretti, indiretti e/o conseguenti – o conseguenze di qualsivoglia natura occorsi al Titolare, rispettivamente agli Utenti Digitali e/o a terzi derivanti dall'accesso e/o dall'utilizzo – anche abusivo – dei Canali Digitali, è esplicitamente esclusa. Il Titolare si assume tutti i rischi connessi con la trasmissione dei dati tramite rete pubblica o privata. La presente clausola si applica anche all'utilizzo della funzionalità di identificazione biometrica. In particolare, il Titolare e gli altri Utenti Digitali accettano i rischi correlati alla funzione di identificazione biometrica e la Banca è liberata da qualsiasi responsabilità per il corretto funzionamento o per l'impossibilità di utilizzare tale funzione. Il Titolare si assume tutti i rischi derivanti dall'utilizzo abusivo, illecito o irregolare dei Codici di Accesso e/o dei Canali Digitali e/o dei Servizi Digitali e/o da manipolazioni delle proprie postazioni di lavoro e del sistema EED da parte di persone non autorizzate o persone e Utenti Digitali che agiscono contro le istruzioni del Titolare. Fatti salvi i limiti imposti da imperative disposizioni legali, il Titolare dichiara di manlevare e mantenere indenne la Banca da ogni eventuale danno o perdita che questa possa subire a seguito dell'utilizzo, anche da parte di terzi e/o abusivo, dei Canali Digitali relativamente alle Relazioni Bancarie, e questo anche nell'ipotesi in cui non possa essere imputata colpa alcuna al Titolare e/o agli Utenti Digitali da lui autorizzati (ad esempio nei casi di hacking nonostante siano state rispettate tutte le necessarie misure di sicurezza da parte del Titolare e degli Utenti Digitali). Senza in alcun modo limitare quanto previsto nei paragrafi precedenti, a titolo esemplificativo, si rendono attenti il Titolare e gli altri Utenti Digitali dei rischi più avanti elencati.

10.1 Sicurezza nell'utilizzo della rete pubblica

Nonostante la Banca abbia intrapreso ogni ragionevole sforzo per garantire la sicurezza dei Canali Digitali, adottando le necessarie misure e gli standard tecnici e di sicurezza generalmente riconosciuti, non è possibile garantire una sicurezza assoluta.

Il Titolare e gli altri Utenti Digitali prendono in particolare atto che:

- la postazione di lavoro, i dispositivi e il sistema EED del Titolare e/o degli altri Utenti Digitali non sono sotto il controllo della Banca e possono essere oggetto di attacchi esterni;
- esiste un rischio potenziale che persone non autorizzate possano sottrarre o intercettare i Codici di Accesso del Titolare o degli altri Utenti Digitali, ovvero dati relativi alla Relazione Bancaria e farne un utilizzo abusivo;
- le informazioni vengono trasmesse sulla rete pubblica e, seppure suddivise in pacchetti codificati, non si può escludere che esse possano transitare attraverso linee e nodi oltre frontiera e ciò indipendentemente dalla residenza in Svizzera di mittente e destinatario;
- i gestori della rete pubblica possono identificare il Titolare, gli altri Utenti Digitali e le controparti con cui essi entrano in contatto tramite Internet;
- in nessun caso i Canali Digitali, rispettivamente la rete pubblica, sono in grado di garantire la preservazione del segreto bancario.

In particolare, la Banca non si assume alcuna responsabilità e non risponde di alcun danno patito dal Titolare o da altri Utenti Digitali dovuto ad errori di trasmissione, difetti tecnici, sovraccarico, disturbi, guasti, interruzioni o intercettazioni, interventi illeciti agli impianti di telecomunicazione, blocco degli impianti di telecomunicazione e delle reti o in seguito ad altri disguidi imputabili a gestori degli impianti e delle reti, nell'utilizzo dei Canali Digitali, nell'elaborazione di operazioni, né in generale di ogni danno che possa derivare al Titolare, ad Utenti Digitali o a terzi dalla messa a disposizione sulla rete pubblica di dati relativi alla Relazione Bancaria o ad altri servizi bancari.

10.2 Nessun affidamento

Sebbene la Banca abbia intrapreso ogni ragionevole sforzo ed adottato adeguate misure volte ad assicurare l'attendibilità, l'esattezza e l'integrità delle informazioni rese disponibili sui Canali Digitali e nei Servizi Digitali, i dati messi a disposizione hanno carattere puramente informativo. Essi non comportano alcun obbligo o responsabilità per la Banca e non possono essere utilizzati per sostenere alcuna pretesa da parte del Titolare, di Utenti Digitali o di terzi verso la Banca medesima.

10.3 Sorveglianza degli Utenti Digitali

La Banca non ha alcun obbligo di sorveglianza in merito all'utilizzo dei Servizi Digitali da parte degli Utenti Digitali. In particolare la Banca non risponde in alcun modo per l'utilizzo dei Canali Digitali e dei Servizi Digitali da parte di Utenti Digitali. Qualora a giudizio del Titolare si renda necessario il blocco di un'autorizzazione d'accesso su di una specifica Relazione Bancaria o su altri prodotti o servizi bancari, il Titolare dovrà immediatamente inoltrare formale richiesta alla Banca.

10.4 Restrizioni legali per Paesi Stranieri

Gli Utenti Digitali confermano di essere coscienti che l'accesso e l'utilizzo fuori dalla Svizzera dei Canali Digitali e/o dei Servizi Digitali potrebbe, in determinate circostanze, violare disposizioni legali e regolamentari straniere. Gli Utenti Digitali si impegnano pertanto irrevocabilmente:

- a informarsi circa l'esistenza, il tenore e la portata di eventuali leggi, regolamenti e, in generale, norme giuridiche in materia di utilizzo di servizi bancari, in particolare di servizi online, vigenti in Paesi stranieri da cui dovesse eventualmente avere accesso ai Canali Digitali e/o ai Servizi Digitali;
 - a utilizzare i Canali Digitali e/o i Servizi Digitali soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con tali disposizioni e normative locali, rispettando, in particolare e in modo scrupoloso, gli eventuali divieti e/o le limitazioni d'utilizzo di servizi e-banking previsti in tali Paesi;
- Il Titolare si impegna inoltre a vigilare che gli altri Utenti Digitali si attengano a quanto precede.

10.5 Blocco, sospensione, modifica o soppressione di Servizi Digitali

La Banca non è responsabile e non risponde di alcun danno - né diretto né indiretto o conseguente - che dovesse derivare al Titolare e/o agli altri Utenti Digitali, dal blocco, dalla sospensione, dalla modifica, dalla soppressione di uno o più Servizi Digitali, ovvero dei Canali Digitali. Il Titolare può far bloccare l'accesso ai Servizi Digitali facendone richiesta alla Banca. Gli Utenti Digitali prendono atto che l'accesso ai Servizi Digitali viene automaticamente bloccato se sono inseriti ripetutamente Codici di Accesso errati e che il relativo sistema elettronico indicherà l'avvenuto blocco degli stessi.

11. Scopi di marketing

Gli Utenti Digitali accettano che la Banca utilizzi, per i propri scopi di marketing, i dati degli Utenti Digitali e, in generale, quelli provenienti dai Servizi Digitali.

12. Avvertenze e restrizioni legali visualizzate elettronicamente

Gli Utenti Digitali prendono atto che le avvertenze e le restrizioni legali, ad esempio per Paesi Stranieri, eventualmente visualizzate elettronicamente sono vincolanti per gli Utenti Digitali. Qualora l'Utente Digitale non intenda riconoscerne l'applicazione o la validità, deve rinunciare immediatamente ad usufruire dei Servizi Digitali. Il contenuto di tali avvertenze e restrizioni è disponibile sul sito internet della Banca.

13. Riserva di legge

Eventuali disposizioni legali imperative disciplinanti l'accesso e/o l'utilizzo degli impianti di telecomunicazione e delle reti restano riservate.

14. Modifiche delle Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali. Le modifiche vengono comunicate agli Utenti Digitali per iscritto o mediante altri canali appropriati (ad esempio tramite notifica nell'applicazione o sulla pagina web) e si considerano accettate se non contestate per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa notifica. Le modifiche si considerano in ogni caso approvate con il primo utilizzo dei Servizi Digitali successivo alla notifica.

15. Ulteriori disposizioni applicabili ai Servizi Digitali

Accedendo ai Canali Digitali mediante i propri Codici di Accesso, ogni Utente Digitale ha la possibilità di gestire su di un'unica piattaforma tutte le Relazioni Bancarie sulle quali ha un ruolo (ad esempio quale titolare, procuratore, rappresentante, ecc.) e di esercitare i poteri dispositivi conferitigli sulle rispettive Relazioni Bancarie ed usufruendo dei Servizi Digitali attivati su tali Relazioni Bancarie. Rimangono in ogni caso riservate le ulteriori disposizioni specifiche applicabili ai servizi fruiti mediante Canali Digitali.

16. Diritto applicabile e foro giudiziario

Le presenti condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali sono soggette al diritto svizzero. Foro competente ed esclusivo per la definizione di qualsiasi procedura giudiziaria inerente contestazioni sorte tra le parti nell'ambito della conclusione, dell'esecuzione e dell'interpretazione delle medesime, è quello di Lugano. La Banca si riserva tuttavia la facoltà di promuovere azioni dinanzi al tribunale del domicilio del Titolare o degli altri Utenti Digitali e qualsiasi altro tribunale competente. Restano inoltre riservati i fori giudiziari imperativi previsti dalla legge svizzera.

B. Disposizioni particolari relative ai Servizi Digitali su relazioni di conto e/o deposito

1. Consultazione conti ("Conti")

Mediante il servizio "Conti" è possibile accedere ai dati contabili, in particolare ai saldi dei conti ed alle relative movimentazioni contabili riferite alla Relazione Bancaria. La Banca decide secondo il proprio apprezzamento la natura delle informazioni rese disponibili e ne determina la frequenza di aggiornamento. Tutte le informazioni, relative alla Relazione Bancaria, accessibili mediante il servizio "Conti", hanno carattere puramente informativo. In caso di differenze tra dati resi disponibili mediante i Canali Digitali e quelli conservati contabilmente dalla Banca, fanno stato in ogni caso questi ultimi.

2. Ordini di pagamento ("Pagamenti")

Mediante il servizio "Pagamenti" è possibile immettere, autorizzare e consultare online ordini di pagamento effettuati a debito dei conti della Relazione Bancaria mediante i Canali Digitali. Il Titolare prende atto che la Banca può prevedere, secondo il proprio apprezzamento, eventuali limitazioni degli ordini che possono essere eseguiti tramite i Canali Digitali, in particolare per tipo, per importo e/o relative alle condizioni per l'esecuzione degli stessi. In caso di differenze tra gli ordini immessi sui Canali Digitali, o a seguito dei medesimi, e le registrazioni contabili della Banca, fanno stato in ogni caso queste ultime. Affinché la Banca possa eseguire gli ordini di pagamento, è necessario che questi, dopo essere stati immessi nei Canali Digitali, vengano opportunamente autorizzati da parte degli Utenti Digitali abilitati in tal senso. Il Titolare è responsabile dell'esattezza degli ordini di pagamento immessi nei Canali Digitali e della verifica degli stessi da parte degli Utenti Digitali. Tutti gli ordini immessi devono essere autorizzati dagli Utenti Digitali con tale facoltà, mediante l'apposita procedura e in base ai poteri di cui dispongono sulla Relazione. L'autorizzazione degli ordini deve avere luogo al più tardi entro il giorno che precede la data di esecuzione prevista per gli stessi. Qualora l'autorizzazione avesse luogo successivamente i Canali Digitali impongono automaticamente una nuova data di esecuzione degli ordini.

2.1 Esecuzione dei pagamenti

Fino al giorno che precede la data di esecuzione, gli ordini sono a disposizione sui Canali Digitali e possono essere modificati o cancellati da parte degli Utenti Digitali. Ogni modifica è soggetta alle stesse regole di autorizzazione previste per l'immissione dell'ordine. Alla data di esecuzione la Banca elabora ed esegue gli ordini secondo le proprie procedure e modalità previste per gli ordini di pagamento; gli ordini così elaborati non possono più essere cancellati o modificati. La Banca ha inoltre la facoltà, ma non l'obbligo di rifiutare gli ordini o di richiedere eccezionalmente al Titolare un'autorizzazione addizionale per motivi di sicurezza o in caso di dubbio. Gli ordini di pagamento eseguiti sono identificati sui Canali Digitali da un apposito codice di stato. Gli ordini in sospeso come pure quelli già eseguiti possono essere consultati dagli Utenti Digitali per una durata di 2 anni dalla data di esecuzione dell'ordine. La Banca ha la facoltà, ma non l'obbligo, di sospendere l'esecuzione degli ordini ancora pendenti, senza dover temere pregiudizio alcuno da parte del Titolare e/o di terzi, in particolare qualora sia in corso la procedura di estinzione della Relazione Bancaria, la revoca di uno o più Servizi Digitali o vi siano altri cambiamenti o eventi rilevanti ai fini dell'esecuzione dei pagamenti o del Servizio Pagamenti medesimo. Per il resto si applicano, in particolare, le Condizioni di base e le Condizioni per il traffico dei pagamenti di Cornèr Banca SA.

2.2 Tariffe applicate

Per l'esecuzione degli ordini di pagamento online, al Titolare vengono addebitate delle spese in base al tariffario pubblicato dalla Banca. Il Titolare riconosce e accetta tali tariffe con ogni utilizzo dei Canali Digitali.

3. Rendicontazione e corrispondenza in formato elettronico ("Documenti")

Mediante il servizio "Documenti" è possibile accedere alla corrispondenza bancaria in formato elettronico; la stessa può essere consultata, stampata e scaricata localmente sul sistema EED dell'Utente Digitale. In assenza di istruzioni differenti da parte del Titolare, l'inoltro di corrispondenza bancaria ordinaria avviene in formato elettronico mediante il servizio "Documenti". Il Titolare riconosce valida la modalità di consegna elettronica della corrispondenza bancaria (rendicontazioni, notifiche, altra corrispondenza, etc., di seguito "Corrispondenza bancaria") e rinuncia contestualmente all'invio della stessa in forma cartacea. La natura e tipologia della Corrispondenza bancaria oggetto del servizio "Documenti" è decisa dalla Banca secondo il proprio apprezzamento; la frequenza della messa a disposizione resta quella precedentemente pattuita dal Titolare con la Banca; la restante documentazione continua ad essere trasmessa in forma cartacea secondo le istruzioni in precedenza impartite dal Titolare. La Corrispondenza bancaria messa a disposizione e notificata in via elettronica si riferisce ad affari bancari che, a loro volta, si basano su contratti e/o condizioni generali o particolari separati (ad esempio le Condizioni generali della Banca, ecc.). La Corrispondenza bancaria oggetto di consegna elettronica si reputa effettivamente consegnata e notificata al Titolare nel momento in cui la stessa risulta disponibile sui Canali Digitali ove viene pubblicata nell'apposita sezione. Il Titolare si impegna quindi ad accedere regolarmente ai Canali Digitali per prenderne visione.

Qualora il servizio "Documenti" e la Documentazione bancaria non fossero accessibili per qualsivoglia motivo imputabile alla Banca, il Titolare è tenuto a darne tempestiva informazione alla Banca affinché la stessa possa assolvere i propri obblighi di rendicontazione e trasmettere la Corrispondenza bancaria con altre modalità ritenute adeguate dalla Banca, in particolare mediante documentazione cartacea. La Corrispondenza bancaria è disponibile per un arco temporale di 2 anni dalla sua messa a disposizione. I Canali Digitali non sono dunque da intendersi come un sistema di archiviazione; è compito del Titolare effettuare un salvataggio della Documentazione bancaria sul proprio sistema EED qualora desideri effettuare un'archiviazione duratura. Oltre detto termine il Titolare può richiedere alla Banca copia cartacea della Corrispondenza bancaria, previo pagamento delle relative spese; sono fatti salvi i limiti previsti dalla legge per la tenuta e conservazione dei libri contabili e di commercio da parte della Banca. Il formato della Corrispondenza bancaria è il PDF; è a carico del Titolare dotarsi dei necessari strumenti per la visualizzazione, la stampa e l'eventuale salvataggio degli stessi. Il Titolare riconosce espressamente che, con la messa a disposizione della Corrispondenza bancaria sui Canali Digitali, la Banca ha adempiuto integralmente ai propri obblighi di comunicazione e rendicontazione nel momento in cui tale Corrispondenza è messa a disposizione sui Canali Digitali. In caso di disdetta del servizio "Documenti" per la Corrispondenza bancaria viene automaticamente ripristinata la modalità di rendicontazione ordinaria, ossia in forma cartacea. La Banca è tuttavia autorizzata, in ogni momento e senza obbligo di motivazione, a sua discrezione, a trasmettere la Corrispondenza bancaria anche in forma cartacea, particolarmente per invio postale. Per il resto si applicano, in particolare, le Condizioni generali di Cornèr Banca SA.

Lugano, Settembre 2015

Gentile Affiliato,

la nostra Fondazione ha da tempo avviato un programma di razionalizzazione delle attività di carattere amministrativo, operando scelte che mirano ad una maggiore efficienza in termini di qualità dei servizi offerti agli Affiliati.

A tal fine, la informiamo che tutta la rendicontazione periodica della Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro, come ad esempio estratti conto e contabili nonché gli invii generali destinati agli affiliati (p.es. informative, circolari, avvisi, corrispondenza, aggiornamenti della documentazione contrattuale, ecc.), saranno stampati e inviati tramite partner con sede in Svizzera, specializzati nel fornire tali servizi, che svolgeranno le attività sopra richiamate su incarico di Cornèr Banca SA per conto della Fondazione, in territorio svizzero, secondo certificati criteri di confidenzialità e discrezionalità.

Nel ringraziare per l'attenzione prestata alla presente comunicazione, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro